

## Gara a procedura aperta per l'affidamento del Servizio Integrato Energia per le Pubbliche Amministrazioni Locali - ID 2849

Si comunica che la Consip S.p.A. con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di informazioni complementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell'art. 88, comma 3, del Codice. Ne consegue che non è stato riprodotto – e, pertanto, non sarà oggetto di riscontro – tutto ciò che non rientra nell'ambito di applicazione della predetta previsione normativa.

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: [www.consip.it](http://www.consip.it); [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it); [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it)

\*\*\*

### CHIARIMENTI – II TRANCHE

#### 33.Domanda

Si chiede conferma che l'operatore economico che non risulti il primo/secondo aggiudicatario del lotto e che sia pertanto tenuto ad attendere l'esaurimento della quota affidata all'aggiudicatario che lo precede, possa presentare la garanzia definitiva e la polizza RCT previste per la stipula dell'accordo quadro solo a seguito dell'esaurimento della quota affidata all'aggiudicatario che lo precede. Diversamente l'operatore economico si troverebbe nella condizione di dover sopportare dei costi per la stipula e il mantenimento delle garanzie senza alcuna possibilità di ricevere ordini.

#### Risposta

Non si conferma. Si rappresenta che la garanzia definitiva in favore di Consip e la polizza RCT, quali presupposti per la stipula dell'Accordo Quadro, devono essere presentate nei termini e con le modalità previste dalla documentazione di gara e sono richieste in relazione alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro. Per quanto riguarda la cauzione in favore delle singole Amministrazioni essa deve essere prestata dal Fornitore prima – e, quindi, ai fini – dell'emissione dell'Ordine di fornitura, nel rispetto dei termini indicati nell'art. 14, comma 11 dello Schema di Accordo Quadro.

#### 34.Domanda

Con riferimento all'art. 10. del capitolato d'oneri "Garanzia provvisoria" il quale prevede, tra l'altro, quanto segue "Si precisa che le garanzie provvisorie devono essere costituite in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente. ...", si chiede conferma che la data certa di cui sopra debba essere comprovata, già in fase di emissione della polizza, mediante apposizione della marca temporale sulla firma digitale o altro metodo che vi preghiamo di indicare.

Vi preghiamo inoltre di precisare se, in caso di apposizione di marca temporale, la stessa debba apposta solo in relazione alla firma del rappresentante dell'ente fidejussore o anche in relazione alla/e sottoscrizione/i del/i contraente/i.

#### Risposta

Si precisa che la richiesta di data certa è soddisfatta mediante idonea evidenza oggettiva dell'antiorità della costituzione della garanzia rispetto al termine di presentazione delle offerte. Non è prescritto, a pena di esclusione, uno specifico strumento purché la garanzia risulti validamente costituita, sottoscritta da soggetto legittimato del garante e recante data certa anteriore al predetto termine.

Qualora l'operatore economico intenda avvalersi della marca temporale quale mezzo di attestazione della data certa, la medesima dovrà riferirsi al documento di garanzia così come rilasciato dall'ente fideiussore, con particolare riguardo alla sottoscrizione del garante.

### **35.Domanda**

Nel caso di partecipazione di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituendo con ricorso all'istituto dell'avvalimento si chiede se sia sufficiente che il DGUE dell'ausiliaria sia inserito tra la documentazione amministrativa dalla mandataria o se in qualche modo l'ausiliaria sia da censire a sistema con l'RTI offerente e provveda tramite accesso con PIN alla compilazione diretta del proprio DGUE.

### **Risposta**

La documentazione richiesta dalla *lex specialis* riferita all'avvalimento deve essere prodotta a Sistema dal concorrente. Si conferma, pertanto, che in caso di RTI la mandataria possa inserire tra la documentazione amministrativa il DGUE della ausiliaria.

### **36.Domanda**

Si chiede conferma a codesta Spett.le Stazione Appaltante che, in caso di partecipazione di un Consorzio di Cooperative ai sensi dell'art. 65, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, con indicazione di più consorziate esecutrici, il requisito relativo alla gestione energia possa essere soddisfatto da almeno una cooperativa consorziata, in possesso della certificazione UNI CEI 11352 (E.S.Co.), che assumerà ed eseguirà il relativo servizio.

Si chiede altresì conferma che, ai fini del riconoscimento del punteggio tabellare, sia sufficiente il possesso della suddetta certificazione in capo anche ad una sola cooperativa consorziata assegnataria/esecutrice del servizio di gestione energia.

### **Risposta**

Non si conferma.

Il punteggio relativo al criterio n. 21 sarà attribuito come previsto al paragrafo 17.2.2.1 del Capitolato d'Oneri e, dunque, nell'ipotesi prospettata dal quesito, in caso di possesso della certificazione UNI CEI 11352:2014 "Gestione dell'energia - Società che forniscono servizi energetici (E.S.Co.)" da parte di tutte le consorziate esecutrici.

### **37.Domanda**

In riferimento al documento "Capitolato d'oneri", "Tabella n. 15 – Coefficienti criterio tecnico n.17.1", si chiede di confermare che, qualora alcuni immobili dovessero risultare già dotati di sistemi di ventilazione meccanica all'atto della presa in consegna, la percentuale di volumetria lorda da considerare ai fini dell'attribuzione del punteggio debba essere calcolata esclusivamente sulla quota parte di volumetria lorda non servita da tali sistemi. In altri termini, si richiede conferma che la percentuale offerta debba riferirsi solo alla volumetria lorda residua non ventilata.

### **Risposta**

Si conferma.

### **38.Domanda**

In riferimento al documento "Allegato 8 - Schema conto economico commessa", si chiede di confermare che la voce "Proventi derivanti dall'ottenimento degli incentivi" sia da considerarsi esclusa dalla somma delle componenti che portano a definire il ricavo complessivo, inteso come importo a base d'asta del lotto di riferimento, come riportato nel documento "Capitolato d'oneri", "Tabella n. 3 - Descrizione Lotti".

### **Risposta**

Non si conferma. Il documento "Allegato 8 - Schema conto economico commessa" è indicativo ed ha lo scopo di verificare la congruità dell'offerta; nello schema proposto i proventi derivanti dall'ottenimento di incentivi, così come lo sconto per condivisione di incentivi, sono parte del ricavo complessivo.

### **39.Domanda**

In riferimento al documento "Allegato 8-Schema conto economico commessa", si chiede di confermare che l'"importo extra-canone "IEX" sia da considerarsi escluso dalla somma delle componenti che portano a definire il ricavo complessivo, inteso come importo a base d'asta del lotto di riferimento, come riportato nel documento "Capitolato d'oneri", "Tabella n. 3 - Descrizione Lotti".

### **Risposta**

Non si conferma. Il documento "Allegato 8 - Schema conto economico commessa" è indicativo ed ha lo scopo di verificare la congruità dell'offerta; nello schema proposto i ricavi derivanti dalle attività extra-canone "IEX", sono parte del ricavo complessivo e possono essere inseriti nelle righe libere (es. riga 175 del foglio "Conto Economico-Ricavi").

### **40.Domanda**

In riferimento al documento "Allegato 5 - Elenco prezzi a base d'asta" ed in particolare alla voce "Comandi e circuiti prese, Impianto di illuminazione normale e Impianto di illuminazione di sicurezza: impianti installati nella sola cabina", siamo a richiedere conferma che tale voce vada a remunerare esclusivamente i componenti citati in descrizione presenti all'interno della cabina di media, e che, qualora alcuni degli stessi componenti fossero afferenti ad impianti di bassa tensione, la loro remunerazione sia da ritenersi compresa all'interno della voce "Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e di zona e distribuzione secondaria".

### **Risposta**

Si conferma.

### **41.Domanda**

Nel modello "ID 2849 AQ SIE PAL - Allegato 1 - Domanda di partecipazione e altre dichiarazioni" al punto 12 "ASSUNZIONE DI SPECIFICI IMPEGNI IN MATERIA DI TUTELA DEL LAVORO E PARITÀ DI GENERE E GENERAZIONALE", nell'opzione 1 "per le aziende che occupano più di 50 dipendenti" si chiede di dichiarare anche "di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla Consip, entro 6 mesi dalla stipula dell'Accordo Quadro una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e dia atto delle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali".

Chiediamo conferma che trattasi di refuso, in quanto tale previsione è dovuta dall'“azienda che ha un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50:” come giustamente richiesto nell'opzione 2.

Pertanto, chiediamo che sia possibile “barrare” tale dichiarazione.

#### **Risposta**

Non si tratta di un refuso. La dichiarazione in questione deve essere resa sia dall'impresa che occupa più di 50 dipendenti (opzione 1) sia dall'impresa che ha un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50 (opzione 2).

#### **42.Domanda**

Si chiede conferma che, qualora necessario, sia consentito caricare a Sistema cartelle compresse (.zip o similari) contenenti documenti firmati digitalmente. Si chiede altresì conferma che la cartella compressa non debba essere a sua volta firmata digitalmente.

#### **Risposta**

Si conferma la possibilità di caricare a Sistema cartelle compresse contenenti i documenti richiesti firmati digitalmente. Tali cartelle compresse non devono essere firmate digitalmente.

#### **43.Domanda**

In merito al possesso dei requisiti di progettazione previsti dalla documentazione di gara, si chiede conferma che l'operatore economico partecipante alla gara sprovvisto di tali requisiti, al fine dell'assolvimento degli stessi, possa dichiarare che eseguirà i servizi di progettazione tramite il subappalto necessario in favore di un'impresa in possesso dei requisiti previsti e individuata già in fase di gara, così come previsto nell'Allegato 1 Domanda di partecipazione.

Nel caso di risposta positiva al precedente quesito, si chiede conferma che, nel caso di un operatore economico partecipante alla gara sprovvisto dei requisiti di progettazione che, al fine dell'assolvimento degli stessi, abbia dichiarato che eseguirà i servizi di progettazione tramite subappalto necessario in favore di un'impresa in possesso dei requisiti previsti, il requisito del possesso della Certificazione UNI/PdR 74:2019 “Sistema Gestione BIM” utile per l'attribuzione del punteggio tecnico pari ad 1 all'operatore economico di cui sopra, sia assolto dalla presentazione della suddetta certificazione rilasciata al subappaltatore necessario indicato.

Nel caso di risposta positiva al quesito n. 1, si chiede se il subappaltatore necessario debba produrre i documenti da inserire sia sulla busta amministrativa che sulla busta tecnica:

- a) All. 1 domanda di partecipazione
- b) DGUE
- c) All. 6 Altre Dichiarazioni
- d) Certificazione UNI/PdR 74:2019 “Sistema Gestione BIM” al fine della comprova del punteggio tecnico.

Nel caso di risposta positiva al quesito n. 1, si chiede conferma che, nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia costituito in forma di RTI, i cui componenti siano sprovvisti dei requisiti di progettazione, sia possibile che ogni componente il RTI indichi come subappaltatore necessario la stessa impresa in possesso dei requisiti richiesti.

#### **Risposta**

Si conferma la possibilità per l'operatore economico sprovvisto dei requisiti per la progettazione di ricorrere al subappalto necessario. In tal caso, ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico relativo alla Certificazione

UNI/PdR 74:2019 “Sistema Gestione BIM”, la predetta certificazione dovrà essere intestata al subappaltatore necessario e prodotta dal concorrente nella busta D “Documenti a comprova. Non è richiesta, invece, la produzione da parte del subappaltatore gli ulteriori documenti indicati sub. a), b) e c).

Si conferma, inoltre, la possibilità per i componenti di un RTI di indicare il medesimo soggetto come subappaltatore necessario.

#### **44.Domanda**

L'art. 6.1.7.2.2 del Capitolato Tecnico, con riferimento all'intervento tipo 2 (Impianto fotovoltaico) recita “*L'intervento prevede la realizzazione di un impianto Fotovoltaico che produca energia elettrica utilizzata almeno per l'80% all'interno degli edifici oggetto dell'OPF, come meglio specificato in Appendice 12*”. Questa Appendice, al cap. 3, sottocapitolo Autoconsumo, prescrive che “*come previsto al par. 6.1.7.2.2 del Capitolato Tecnico l'intervento di realizzazione di impianto fotovoltaico come intervento di riqualificazione prevede che almeno il 50% dell'energia elettrica prodotta venga utilizzata all'interno degli edifici oggetto dell'OPF*”. Si chiede di chiarire quale dei due valori sia corretto per l'autoconsumo, se l'80% o il 50% dell'energia elettrica prodotta.

#### **Risposta**

Si veda risposta alla domanda n. 7.

#### **45.Domanda**

Con riferimento al paragrafo 6.1.2 del Capitolato tecnico, dove si scrive che “*Il Fornitore deve eseguire gli interventi di riqualificazione energetica sui sistemi edificio-impianto al fine del raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico termico complessivi (minimi di cui al presente Capitolato Tecnico eventualmente impegnati in Offerta Tecnica) come percentuale di risparmio, calcolati in kWh e convertiti in TEP*”, si chiede di chiarire quale tra le due interpretazioni seguenti è quella corretta

a) il risparmio viene calcolato in riferimento ai kWh oppure ai TEP

b) la conversione in TEP debba essere svolta durante la procedura di calcolo, applicando a ciascun vettore energetico il corrispondente fattore di conversione in tep oppure alla fine convertendo il valore energetico complessivo di risparmio in TEP. In questo caso non sarebbe chiaro quale fattore di conversione utilizzare in quanto si dovrebbe convertire un'energia termica potenzialmente fornita da diversi vettori energetici (metano, energia elettrica in pompa di calore, biomassa etc).

#### **Risposta**

Il risparmio dev'essere calcolato in kWh e poi convertito in TEP, applicando a ciascun vettore energetico il rispettivo fattore di conversione da kWh a TEP.

#### **46.Domanda**

Con riferimento alla realizzazione di impianti fotovoltaici connessi all'attivazione del solo servizio A, si chiede di chiarire come viene tenuta in conto la producibilità del fotovoltaico sia a integrazione dell'energia elettrica assorbita dalle eventuali pompe di calore sia da quella assorbita dagli edifici.

#### **Risposta**

Si veda il paragrafo 6.1.3.1 del Capitolato Tecnico.

#### 47.Domanda

Nel Capitolato d'Oneri all'articolo 17 relativo alle modalità di attribuzione punteggi, al criterio 13.3 viene indicato come premiante un COP > 3 (il ">" viene ipotizzato al posto dell'indicazione "3". Leggendo però la tabella 1 del D.Lgs 199 del 2021 come modificato dal D.Lgs 5 del 2026 l'indicazione di rendimento è con l'acronimo SCOP e non con COP. Si chiede quindi:

- a) di confermare che il valore di verifica debba essere >3
- b) che ci si riferisca allo SCOP come da tabella 1 sopra indicata.

#### Risposta

Il valore di verifica deve essere  $\geq$  (maggiore uguale) 3.  
Non si conferma, il valore di verifica è il COP.

#### 48.Domanda

Con riferimento alle tabelle 18 e 19 presenti nell'Art. 23 del Capitolato d'Oneri si chiede di confermare che al posto del simbolo "3" si deve leggere ">".

#### Risposta

Il simbolo "3" si deve intendere  $\geq$  (maggiore uguale).

#### 49.Domanda

Riferimento Art. 6.2 – Requisiti di capacità economica e finanziaria: punto 2) per i servizi di progettazione, del capitolato d'oneri

Alla lettera b) dell'articolo sopra citato è riportato quanto segue:

*“Per i servizi di progettazione, in conformità all'art. 40 co. 1bis dell'Allegato II.12, introdotto dal D. Lgs. 209/2024, il concorrente dovrà alternativamente possedere:*

*a) [omissis]*

*b) una copertura assicurativa con massimale pari al 10% dell'importo annuo stimato dei lavori per la prima quota di ciascun lotto, e dunque pari a:*

*Lotto 1 – Euro 220.000,00*

*Lotto 2 – Euro 288.000,00*

*..... omissis.....”*

Si chiede di chiarire se, tale requisito si possa intendere assolto in caso di possesso di polizza assicurativa che comprenda una copertura “RCT Professionale” con massimale per sinistro almeno pari a quello sopra indicato per singolo lotto.

A comprova potrà quindi essere prodotta una dichiarazione emessa dalla Compagnia di Assicurazioni, attestante l'esistenza e la vigenza della stessa con evidenza della copertura del massimale richiesto come peraltro precisato all'Art 23.3 POLIZZA ASSICURATIVA del Capitolato d'oneri per le garanzie individuate nell'allegato 14.

#### Risposta

Il quesito non è chiaro. In ogni caso, come prospettato dall'operatore economico, a comprova del possesso del requisito della copertura assicurativa si conferma che potrà essere prodotta una dichiarazione emessa dalla

compagnia assicurativa, attestante la conformità della stessa a quanto richiesto dal paragrafo 6.2, n. 2, lett. b) del Capitolato d'Oneri.

## 50.Domanda

2) Riferimento Art. 6.2 – Requisiti di capacità economica e finanziaria: punto 2) per i servizi di progettazione, del capitolato d'oneri

Al punto 2 dell'articolo citato è riportato quanto segue:

*“Per i servizi di progettazione, in conformità all’art. 40 co. 1bis dell’Allegato II.12, introdotto dal D. Lgs. 209/2024, il concorrente dovrà alternativamente possedere:*

*a) Un fatturato globale (iva esclusa) maturato, nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni solari antecedenti la data di indizione della presente procedura di gara, per servizi di ingegneria e di architettura pari al 10% dell’importo annuo stimato dei lavori per la prima quota di ciascun lotto e, dunque pari a”*

*..... omissis.....*

*b) una copertura assicurativa con massimale pari al 10% dell’importo annuo stimato dei lavori per la prima quota di ciascun lotto, e dunque pari a:*

*..... omissis.....*

Alla lettera a) del punto 6.5 – Requisiti di capacità economica e finanziaria è riportato:

*“... omissis..... Nel caso in cui il requisito economico finanziario per l’attività di progettazione sia dimostrato tramite il ricorso alla copertura assicurativa di cui al paragr. 6.2, punto 2, lett. b), la stessa deve essere posseduta dai soggetti ex. Art. 66 del Codice che eseguono i servizi di progettazione”*

All’Art. 4 – Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione, è riportato:

*“Con riferimento ai servizi di progettazione gli operatori economici di cui all’art. 65 del Codice potranno partecipare:*

*a) autonomamente, nelle forme di cui all’art. 65, co.1 del Codice, se in possesso di attestazione SOA in corso di validità, che attesti la qualificazione per progettazione e costruzione nelle categorie OG11 per una classifica adeguata ai lavori da assumere e in possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria di cui al par. 6.2 lett. a) o b).*

*Lo staff tecnico del concorrente dovrà essere comunque in possesso dei requisiti generali di cui al par. 5 e di quelli di idoneità professionale per i servizi attinenti all’ingegneria ed all’architettura di cui al successivo par. 6.1 lett. b) punti 1 o 2”*

In riferimento a quanto sopra esposto, si chiede di confermare che, in caso di partecipazione di operatore economico in possesso di attestazione SOA con qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, che intende eseguire l’attività di progettazione “autonomamente”, tramite il proprio staff interno, il requisito di capacità economica finanziaria richiesto per “i servizi di progettazione” (rif. art. 6.2. punto 2) si possa intendere assolto con il solo possesso del requisito di cui alla lettera b) del punto citato (copertura assicurativa).

Tale polizza assicurativa, in essere con l’operatore economico partecipante (art. 65 co. 2 del Codice), comprenderà una copertura “RCT Professionale” con massimale per sinistro almeno pari a quello richiesto per il lotto di importo maggiore tra quelli a quali intende partecipare.

Tra i soggetti facenti parte dello “staff tecnico” dell’operatore economico, quelli specificatamente incaricati dell’attività di progettazione per la presente procedura, saranno in possesso dei requisiti di generali di cui al par. 5 nonché di quelli di idoneità professionale di cui all’Allegato II.12, parte V, del Codice, e nello specifico art. 34.

## Risposta

Si conferma che, per i servizi di progettazione, il concorrente può dimostrare il requisito di capacità economico-finanziaria alternativamente mediante una delle opzioni previste dalla *lex specialis* (i.e., fatturato o copertura assicurativa), nei limiti e con le specificazioni ivi contenute.

In caso di partecipazione a più lotti, il concorrente dovrà dimostrare il possesso del requisito richiesto per la partecipazione al lotto di valore superiore tra quelli per cui presenta offerta.

## 51.Domanda

Con riferimento alla procedura ID 2849 – AQ SIE PAL, allo Schema di Conto Economico di Commessa (Allegato 8) e all'Allegato 7, par. 2 lett. c), si chiede un chiarimento in merito alle modalità corrette di sviluppo del modello economico dell'offerta.

In particolare, si rileva che l'applicazione delle **volumetrie di riferimento previste per la quota maggiore del lotto**, unitamente a un determinato **mix di OPF di durata 3 anni e 6 anni** e al **mix dei servizi attivati nei singoli OPF (Servizi A, B e C)**, può determinare, in alcuni lotti, un **valore economico complessivo superiore all'importo massimo stimato a base d'asta**.

Pertanto, si chiede di chiarire se, ai fini della predisposizione dell'offerta economica e del relativo conto economico di commessa:

- sia consentita una **modulazione (riduzione)** delle volumetrie e/o del **mix dei servizi attivati negli OPF** per garantire il rispetto del valore massimo del lotto;

**oppure**

- se sia obbligatorio mantenere **le volumetrie e il perimetro dei servizi attivabili** coerenti con quanto indicato nella documentazione di gara, **operando esclusivamente sul mix di durate degli OPF (3/6 anni e sulla percentuale di attivazione dei servizi all'interno dei singoli OPF)**, anche qualora ciò costituisca un limite del modello di riempimento tecnico-economico.

Si evidenzia che, in alcuni lotti, tale equilibrio rappresenta una criticità strutturale del modello di sviluppo economico dell'offerta, in quanto l'impostazione dei modelli giustificativi e il combinato disposto tra le volumetrie massime convenzionabili e i relativi plafond economici di lotto finiscono, di fatto, per imporre un ben determinato mix di convenzionamento, sia in termini di durate degli OPF sia di attivazione dei servizi.

Tale meccanismo, oltre a rappresentare un elemento di notevole importanza nella predisposizione dello "Schema conto economico commessa", può anche generare potenziali effetti sulla comparabilità tra le offerte e sulla corretta applicazione dei criteri di gara.

Si richiede, pertanto, un chiarimento puntuale sul modello di ingaggio economico ritenuto corretto da Consip, tra i due sopra formulati, ai fini della predisposizione dell'offerta e della successiva verifica di congruità.

## Risposta

È obbligatorio mantenere le volumetrie e il perimetro dei servizi attivabili coerenti con quanto indicato nella documentazione di gara.

Il massimale del lotto è stabilito dai m<sup>3</sup> indicati nella tabella n.3 del Capitolato d'Oneri, l'importo indicato accanto, nell'ultima colonna, è un importo stimato e non rappresenta alcun limite massimo.

## 52.Domanda

In merito ai seguenti criteri di valutazione di cui alla tabella 12 del Capitolato d'Oneri:

Criterio 4: Soluzioni migliorative adottate nell'esecuzione del Servizio Energia A

Criterio 5: Innovazioni tecnologiche a valore aggiunto

Si chiede di precisare se l'applicazione pregressa delle stesse nei confronti di altre Amministrazioni, con i relativi benefici conseguiti possa essere dimostrata anche attraverso:

- Soluzioni migliorative ed innovazioni tecnologiche a valore aggiunto la cui applicazione pregressa sia stata nei confronti di clienti privati.
- Soluzioni migliorative ed innovazioni tecnologiche a valore aggiunto la cui applicazione pregressa sia stata erogata da soggetti giuridici facenti parte dello stesso gruppo del concorrente alla presente procedura.
- Soluzioni migliorative ed innovazioni tecnologiche a valore aggiunto la cui applicazione pregressa sia stata erogata da soggetti esterni al concorrente alla presente procedura.

## Risposta

In relazione ai criteri discrezionali n. 4 ("Soluzioni migliorative adottate nell'esecuzione del Servizio Energia A") e n. 5 ("Innovazioni tecnologiche a valore aggiunto") di cui alla Tabella 12 del Capitolato d'Oneri, si precisa quanto segue.

In via preliminare non risulta percorribile l'ipotesi prospettata di utilizzare l'applicazione pregressa di soluzioni nei confronti di clienti privati in quanto il criterio prevede espressamente che sia dimostrata nei confronti di altre Amministrazioni.

Si conferma la possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento premiale con riferimento ai criteri 4 e 5. In tal caso, così come previsto al par. 7 del Capitolato d'oneri, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare allo stesso lotto, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

## 53.Domanda

Con riferimento alla documentazione di gara, si rileva un'incongruenza testuale tra il corpo del Capitolato Tecnico e l'Appendice 12 relativamente alla soglia minima di autoconsumo richiesta per gli impianti fotovoltaici.

Nello specifico, mentre nel Capitolato Tecnico si indica che l'energia prodotta debba essere utilizzata almeno per l'80% all'interno degli edifici dell'Ordinativo, l'Appendice 12, nella sezione 3 ("Impianto Fotovoltaico"), stabilisce esplicitamente che la soglia minima sia pari al 50%. Tanto premesso, trattandosi l'Appendice 12 dell'allegato tecnico preposto alla definizione della metodologia di calcolo, delle Baseline energetiche e delle procedure di verifica dei livelli di servizio, si chiede di confermare che la percentuale corretta da utilizzare sia quella del 50%.

## Risposta

Si veda risposta al Domanda n. 7.

## 54.Domanda

Con riferimento alla documentazione di gara e, in particolare, alle istruzioni contenute nell'Allegato 7 (Par. 3, lett. d), dove si specifica che i costi del personale devono "tener conto di eventuali incrementi salariali prevedibili

nella durata dell'appalto", si chiede di confermare che la locuzione "incrementi prevedibili" debba intendersi riferita esclusivamente agli aumenti salariali certi e già formalizzati all'interno del CCNL Metalmeccanico (Codice C011) indicato dalla Stazione Appaltante o nelle relative Tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali vigenti alla data di presentazione dell'offerta.

In particolare, si chiede conferma che, ai fini della formulazione dell'offerta economica e dei relativi giustificativi, ferma la sostenibilità complessiva dell'offerta, gli incrementi salariali da considerare siano solo quelli noti alla data dell'offerta e che, pertanto, con specifico riferimento in relazione al CCNL Metalmeccanico, vadano considerati esclusivamente quelli scaturenti dal rinnovo del CCNL per il quadriennio 2025-2028.

#### Risposta

Si rappresenta che, ai fini della predisposizione dell'offerta economica e dei relativi giustificativi, i costi della manodopera devono essere stimati in modo attendibile e coerente con la normativa vigente, con il CCNL indicato dalla Stazione Appaltante e con le tabelle ministeriali applicabili, tenendo conto, per quanto ragionevolmente prevedibile alla data di presentazione dell'offerta, degli eventuali incrementi retributivi che possano intervenire nel corso dell'esecuzione contrattuale. Tra detti incrementi rientrano anche quelli già noti scaturenti dagli intervenuti rinnovi contrattuali.

#### 55.Domanda

Si chiede cortesemente conferma che, il concorrente che intenda partecipare a più lotti, debba considerare ai fini della soddisfazione dei requisiti, il requisito richiesto per il lotto avente un **importo globale stimato superiore**, anche laddove il requisito richiesto sia inferiore rispetto al lotto medesimo.

Ad esempio: **Lotto 2:** SOA OG11 con importo pari a € 2.884.000,00, per un importo globale stimato € **284.282.268,03** / **Lotto 7:** SOA OG11 con importo pari a € 2.950.000,00, per un importo globale stimato € **278.702.027,21**.

#### Risposta

Come previsto dal paragrafo 6.4 del Capitolato d'Oneri, con riferimento al requisito di cui al paragrafo 6.3, lett. b), il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere la classifica di più alto valore tra quelle dei Lotti per i quali presenta offerta.

#### 56.Domanda

Nel Capitolato Tecnico, Capitolo 4.3.3 – Struttura tecnica, viene detto: "Deve essere garantita una presenza di manutentori nella misura di 1 (uno) operatore equivalente FTE annuo ogni 100.000 m<sup>3</sup> di volumetria lorda del Servizio Energia A, eventualmente incrementato in sede di offerta". Analogamente, il Criterio 2 dell'Offerta tecnica prevede: "L'Offerente dovrà indicare l'impegno, nel rispetto dei minimi di cui al par. 6.1 del Capitolato Tecnico, di operatori equivalenti (Full Time Equivalent – FTE) dedicati allo svolgimento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione inerenti al Servizio Energia A ogni 100.000 m<sup>3</sup> di volumetria lorda oggetto del Servizio Energia A."

Si riscontra, però, che nel Capitolato Tecnico, Capitolo 6.1, viene indicato:

"Il Servizio Energia "A" è remunerato secondo quanto indicato al paragrafo 8.1, in particolare il Servizio prevede che il Fornitore, attenendosi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, esegua le seguenti attività da remunerarsi con un corrispettivo a canone (rif. par. 8.1), quali:

- Fornitura di Energia (rif. par. 6.1.3);

- Gestione e Conduzione degli impianti oggetto del Servizio Energia "A" (rif. par. 6.1.4), ivi inclusa la presenza della struttura tecnica dedicata nella misura di almeno un operatore equivalente FTE annuo ogni 100.000 m<sup>3</sup> di volumetria lorda del Servizio Energia A, eventualmente incrementato in sede di offerta;
- Assunzione del ruolo di Terzo Responsabile (rif. par. 6.1.4.1);
- Manutenzione Ordinaria degli impianti (rif. par. 6.1.5) ivi inclusa la presenza della struttura tecnica dedicata nella misura di almeno un operatore equivalente FTE annuo ogni 100.000 m<sup>3</sup> di volumetria lorda del Servizio Energia A, eventualmente incrementato in sede di offerta; [...]"

Si chiede di confermare che la ripetizione del criterio minimo di dimensionamento degli FTE nelle sezioni "Gestione e Conduzione" e "Manutenzione Ordinaria" sopra riportati voglia essere una mera sottolineatura del criterio e che lo stesso criterio sia da applicare, in generale, alla totalità della struttura tecnica, come indicato nel capitolo 4.3.3.

#### Risposta

Si conferma.

#### 57.Domanda

Il paragrafo 6.1.7.2.1 del Capitolato Tecnico stabilisce che l'Intervento tipo 1 – Pompa di Calore è *"obbligatorio e legato all'attivazione del Servizio Energia 'A'"*, senza distinzione in merito alla durata contrattuale. Si chiede di confermare che tale obbligo – ivi compreso il requisito minimo del 20 percento della potenza installata – si applichi ai Contratti di breve durata (3 anni) di cui al par. 4.3 solo nel caso in cui lo stesso sia necessario per il raggiungimento dell'obiettivo di risparmio.

#### Risposta

Non si conferma, vale quanto definito al paragrafo 6.1.7.2.1 del Capitolato Tecnico.

#### 58.Domanda

Nel CAPITOLATO TECNICO pagina 79 è riportato che:

Intervento tipo 2: Impianto Fotovoltaico

L'intervento è obbligatorio e legato all'attivazione del Servizio Energia "A" e del Servizio Energetico Elettrico "B". L'intervento prevede la realizzazione di un impianto Fotovoltaico che produca energia elettrica utilizzata almeno per l'80% all'interno degli edifici oggetto dell'OPF, come meglio specificato in Appendice 12.

Nell'APPENDICE 12, a pagina 12 è riportato che:

3. Impianto Fotovoltaico

Autoconsumo da Fotovoltaico

Come previsto al par. 6.1.7.2.2 del Capitolato Tecnico l'intervento di realizzazione di impianto fotovoltaico come intervento di riqualificazione prevede che almeno il 50% dell'energia elettrica prodotta venga utilizzata all'interno degli edifici oggetto dell'OPF.

Si chiede di risolvere la discrasia tra i due documenti, chiarendo se l'impianto da realizzare debba produrre energia elettrica utilizzata almeno per l'80% o per il 50% all'interno degli edifici oggetto dell'OPF.

#### Risposta

Si veda risposta alla domanda n. 7.

#### 59.Domanda

Si chiede di chiarire quali siano le unità di misura dei parametri “Indice di intensità energetica” (Appendice 11) e “Fabbisogno elettrico” (Appendice 12), in particolare se essi debbano essere misurati in termini di energia primaria o meno

#### **Risposta**

L'unità di misura dell'indice di intensità energetica (Appendice 11) è kWh/m<sup>3</sup>.

L'unità di misura del fabbisogno elettrico (Appendice 12) è kWh.

#### **60.Domanda**

Si chiede conferma della modalità di compilazione dell'Allegato 6 in caso di RTI e/o di Consorzio Stabile:

- le mandanti e/o le consorziate esecutrici, devono compilare solo i punti da 1 a 5, ad esclusione dei restanti punti (successivi agli asterischi \*\*\*\*);
- la mandataria e/o il consorzio Stabile compila sia i punti da 1 a 5, sia, per conto dei componenti del RTI e/o delle consorziate, le parti da 6 a 10, inserendo il riepilogo dei requisiti posseduti dai componenti il RTI e/o dalle consorziate.

#### **Risposta**

Si conferma.

#### **61.Domanda**

Con riferimento al paragrafo 6.1.7.2.2 del Capitolato Tecnico e al paragrafo 3 dell'Appendice 12, si chiede di confermare la percentuale di utilizzo di Energia Elettrica prodotta da impianti fotovoltaici all'interno degli edifici oggetto dell'OPF.

#### **Risposta**

Si veda risposta alla domanda n. 7.

#### **62.Domanda**

Con riferimento al paragrafo 5 dell'Appendice 11, si chiede di confermare se la quantità di energia termica da fonti rinnovabili (QATFER) deve essere calcolata con riferimento ai soli consumi invernali oppure, come indicato nel penultimo paragrafo di pag. 22 della citata appendice, con riferimento ai consumi sia invernali che estivi.

#### **Risposta**

Come definito al paragrafo 5 dell'Appendice 11 “Per la definizione del valore di QATFER si moltiplicano i consumi reali JR (rif. par. 6.1.2 del Capitolato Tecnico) per la quota percentuale %TFER,TOT; tale grandezza è valutata per singolo immobile e sommata per tutti gli immobili dell'OPF.

Come definito di seguito sempre al medesimo paragrafo 5: La percentuale %TFER,RE, dell'immobile è determinata annualmente dal rapporto tra la quantità di energia termica da fonti rinnovabili consumata (QATFER) e la somma dei consumi totali previsti per la climatizzazione invernale e, qualora attivata, per la climatizzazione estiva.

Conseguentemente in caso di attivazione del solo Servizio Energia “A” il riferimento è ai soli consumi invernali mentre in caso di attivazione sia del Servizio Energia “A” che del Servizio Energetico Elettrico “B” si utilizzano sia i consumi per la climatizzazione invernale che i consumi per la climatizzazione estiva.

#### **63.Domanda**

Con riferimento al Criterio di Valutazione 15 dell'offerta tecnica, si chiede di chiarire se l'incremento rispetto all'installazione minima (pari al 10% della superficie lorda degli edifici oggetto dell'OPF servita da impianti di illuminazione con diversa tecnologia rispetto alla tecnologia LED) è inteso come incremento fino al 20% della superficie lorda degli edifici oggetto dell'OPF servita da impianti di illuminazione con diversa tecnologia rispetto alla tecnologia LED oppure come incremento del 20% oltre l'installazione minima, ovvero fino al 30% della superficie lorda degli edifici oggetto dell'OPF servita da impianti di illuminazione con diversa tecnologia rispetto alla tecnologia LED.

#### **Risposta**

Si conferma che l'incremento del 20% della superficie lorda che il partecipante può offrire, essendo un incremento, è da aggiungere all'installazione minima percentuale prevista al paragrafo 6.2.8.2.2 del Capitolato Tecnico.

#### **64.Domanda**

Con riferimento all'Accordo Quadro "Servizio Integrato Energia per le Pubbliche Amministrazioni Locali" (ID SIGEF 2849) e, in particolare, al documento "Condizioni di fornitura" pubblicato nell'ambito della procedura, si desidera sottoporre il seguente chiarimento.

Nel documento citato, pur essendo esplicitamente incoraggiata l'inclusione di energia termica da fonti rinnovabili nelle offerte predisposte per la Pubblica Amministrazione, in coerenza con gli obblighi previsti dal D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 199, si rileva quanto segue:

- al capitolo 6.1.3 non vengono citati gli impianti a biomassa solida (quali pellet o cippato) dalle forniture. Non risulta infatti presente un capitolo dedicato ai sistemi a biomassa analogo a quanto previsto per altre tecnologie rinnovabili (es. pompe di calore);
- nel medesimo ambito, al capitolo 6.1.3.5 non viene contemplata l'integrazione dei sistemi ibridi con caldaie a biomassa;
- nell'Appendice 11, capitolo 5, la formula di calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili include esclusivamente le biomasse "gassose", escludendo di fatto le biomasse solide sostenibili.

Tali elementi appaiono in potenziale disallineamento rispetto al quadro normativo vigente, in particolare:

- al D.Lgs. 199/2021, che riconosce le biomasse sostenibili (incluse quelle solide) tra le fonti rinnovabili;
- al DM 7 agosto 2025, che disciplina l'incentivazione di impianti a biomassa oltre all'integrazione di sistemi termici ibridi a biomassa.

Alla luce di quanto sopra, si richiede cortesemente di chiarire che:

1. nel capitolo 6.1.3 si intende comunque inclusa la possibilità di installare impianti a biomassa solida, in analogia con quanto già previsto per le altre tecnologie rinnovabili;
2. nel capitolo 6.1.3.5, si intendono inclusi nei sistemi ibridi anche quelli con caldaie a biomassa, in coerenza con la normativa vigente;
3. nel capitolo 5 dell'Appendice 11, il riferimento alle biomasse "gassose" è un refuso e sono da intendersi tutte le biomasse sostenibili, incluse le solide, conformi al D.Lgs. 199/2021 ai fini del calcolo della quota di energia rinnovabile.

#### **Risposta**

1) Il capitolato Tecnico al paragrafo 6.1.3 prevede che: "Il Fornitore non fornisce combustibili fossili solidi o liquidi da fonti non rinnovabili da utilizzare nell'espletamento del servizio, fatta eccezione per il GPL nei luoghi non raggiunti da gasdotti"; di conseguenza si conferma la possibilità di installare impianti a biomassa solida.

2) Si veda risposta precedente.

3) Nel capitolo 5 dell'Appendice 11 viene indicato "(quali FER prodotte nell'edificio ed ivi utilizzate, biomasse gassose, energia elettrica da rete con Garanzie d'Origine (GO) per la sola quota che alimenta gli impianti termici, ecc). Si conferma perciò la possibilità di utilizzare biomasse sostenibili, incluse le solide.

#### **65.Domanda**

Riguardo la formula di revisione del prezzo unitario della quota energia per il Servizio Energia A in relazione al vettore energetico dei sistemi edificio-impianto oggetto dell'OPF in caso di impianti alimentati da Biomasse solide "BS" si specifica come queste ultime presentano variabilità di prezzi significativi a seconda di specifici parametri qualitativi (Es. Pellet, Cippato A1, A2, B1) con livelli assoluti di prezzo molto differenti. Si chiede di specificare meglio che gli indici che verranno presi a riferimento terranno conto delle specifiche qualità del prodotto utilizzato negli impianti.

#### **Risposta**

Si conferma che gli indici che verranno presi a riferimento terranno conto delle specifiche qualità del prodotto utilizzato negli impianti. Le modalità di revisione dei prezzi unitari della quota energia Servizio Energia A sono definite al paragrafo 8.5.1 del Capitolato Tecnico.

#### **66.Domanda**

Si chiede cortesemente conferma che, relativamente al possesso del requisito di cui al punto 9 lett. D) del Capitolato d'Oneri, il quale prevede l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali, possa essere anche interamente subappaltato ad imprese in possesso del medesimo requisito.

#### **Risposta**

Si conferma. Resta inteso che l'attività di vendita di energia elettrica dovrà essere eseguita dal soggetto in possesso del menzionato requisito.

#### **67.Domanda**

A pag. 43 del Capitolato Tecnico (§ 6.1) è riportato un elenco puntato all'interno del quale, in due punti distinti, viene rispettivamente richiesto:

- Gestione e Conduzione degli impianti oggetto del Servizio Energia "A" (rif. par. 6.1.4), ivi inclusa la presenza della struttura tecnica dedicata nella misura di almeno un operatore equivalente FTE annuo ogni 100.000 m<sup>3</sup> di volumetria lorda del Servizio Energia A, eventualmente incrementato in sede di offerta;

...omissis....

- Manutenzione Ordinaria degli impianti (rif. par. 6.1.5) ivi inclusa la presenza della struttura tecnica dedicata nella misura di almeno un operatore equivalente FTE annuo ogni 100.000 m<sup>3</sup> di volumetria lorda del Servizio Energia A, eventualmente incrementato in sede di offerta "

Si chiede di confermare che le suddette richieste siano da intendersi soddisfatte con la fornitura minima e complessiva di almeno un operatore equivalente FTE annuo ogni 100.000 m<sup>3</sup> di volumetria lorda del Servizio Energia A e non siano pertanto da interpretare come la richiesta distinta e cumulativa di n. 1 FTE per la Gestione

e Conduzione degli impianti oggetto del Servizio Energia A e di n. 1 FTE per la Manutenzione Ordinaria degli impianti, per un totale di almeno 2 FTE annui ogni 100.000 m<sup>3</sup> di volumetria lorda del Servizio Energia A eventualmente incrementati in sede di offerta.

#### **Risposta**

Si veda risposta alla domanda n. 56.

#### **68.Domanda**

Con riferimento all'Allegato 4 - Relazione Tecnica, si rileva che il documento prevede un limite massimo di 40 pagine in formato DIN A4, precisando altresì che dall'anzidetto computo sono esclusi l'indice e l'eventuale copertina.

Lo Schema di risposta riportato nel medesimo Allegato 4 prevede inoltre una sezione denominata "Premessa", nella quale il concorrente che intende partecipare in forma associata è tenuto a indicare la ripartizione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro tra gli operatori economici, ai fini della comprova tecnica dei criteri tabellari di cui al par. 17.2.2 del Capitolato d'Oneri.

Al riguardo, si osserva che tale sezione riveste una natura meramente dichiarativa e non è correlata ad alcun criterio di valutazione dell'offerta tecnica. Alla luce di ciò, e in analogia con quanto già previsto per l'indice e la copertina, appare naturale interpretare la Premessa come una sezione esclusa dal computo del limite massimo di pagine. Tale lettura risulterebbe peraltro coerente con il principio di par condicio, considerato che i concorrenti in forma associata, dovendo necessariamente compilare tale sezione, avrebbero altrimenti a disposizione uno spazio inferiore rispetto ai concorrenti in forma singola per la trattazione dei criteri di valutazione.

Tanto premesso, si chiede di confermare l'interpretazione della Scrivente, e cioè che la sezione "Premessa" di cui allo Schema di risposta dell'Allegato 4 non sia da computarsi nel limite delle 40 pagine previsto per la Relazione Tecnica, in analogia con quanto già previsto per l'indice e la copertina.

#### **Risposta**

Non si conferma. Sono escluse dal computo esclusivamente l'indice e la copertina. Pertanto, la sezione denominata "Premessa", nella quale il concorrente che intende partecipare in forma associata è tenuto a indicare la ripartizione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro tra gli operatori economici, ai fini della comprova tecnica dei criteri tabellari di cui al par. 17.2.2 del Capitolato d'Oneri, deve computarsi nel limite delle 40 pagine previsto per la Relazione tecnica.

#### **69.Domanda**

La realizzazione degli impianti fotovoltaici è tra gli interventi obbligatori legati al servizio energia A e del Servizio Energetico Elettrico B. Al paragrafo 6.1.7.2.2 del Capitolato Tecnico si richiede che l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico sia autoconsumata almeno per l'80% all'interno degli edifici oggetto dell'OPF, richiamando l'Appendice 12 come ulteriore approfondimento. Al cap. 3 dell'Appendice 12, si fa a sua volta riferimento al paragrafo 6.1.7.2.2 del Capitolato Tecnico, ma con una percentuale di autoconsumo pari al 50% dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico. Si chiede di chiarire a quale percentuale occorre fare riferimento.

#### **Risposta**

Si veda risposta alla domanda n. 7.

#### **70.Domanda**

L'attivazione del Servizio Energia A prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico almeno ogni 2 pompe di calore installate, come richiesto al paragrafo 6.1.7.2.2 del Capitolato Tecnico. Si richiede se questa prescrizione vale solo per le nuove pompe di calore installate dal fornitore come intervento obbligatorio legato al Servizio Energia A o anche a quelle già esistenti, e se il conteggio delle pompe di calore venga considerato per edificio, indipendentemente dal numero di esemplari presenti (1 edificio = 1 pompa di calore), o sia necessario considerare il numero di macchine effettivamente presenti e installate. Si richiede inoltre se questi impianti fotovoltaici possono concorrere al raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico dichiarati.

#### **Risposta**

La realizzazione dell'impianto fotovoltaico nel caso di attivazione del solo Servizio Energia A è correlata alle pompe di calore installate dal Fornitore. Il conteggio viene effettuato indipendentemente dal numero degli edifici presenti nell'OPF.

Gli impianti fotovoltaici possono concorrere al raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico dichiarati.

#### **71.Domanda**

I criteri 13.1 e 13.2 descrivono i casi studio da trattare nella relazione tecnica. Viene indicato per il primo un OPF da prima stipula e per il secondo un rinnovo o stipula successiva. In entrambi non viene invece indicato se, oltre al servizio energia A, ritenuto obbligatorio, si considera anche il B, almeno in uno dei due criteri. Si chiede conferma se per entrambi i criteri si considera solo il servizio energia A o, almeno nel 13.2, è considerato il servizio energia B.

#### **Risposta**

Non si conferma, si può utilizzare la configurazione dei Servizi che si ritiene più opportuna, nel rispetto di quanto disciplinato dal Capitolato Tecnico.

#### **72.Domanda**

I criteri 13.1 e 13.2 fanno riferimento a due casi studio sui quali occorrerebbe sviluppare una baseline di partenza sulla quale evidenziare i risparmi ottenuti. Nel criterio 13.1 è indicata una classe energetica C o inferiore, nel 13.2 nessuna indicazione. In entrambi i casi non è indicata nemmeno l'intensità energetica, se massima, minima o un valore intermedio. Si chiede, al fine di uniformare le offerte e permettere alla Stazione Appaltante di valutare in maniera omogenea tutte le offerte, se bisogna far riferimento a valori ben precisi, sia di intensità energetica, sia, dove mancanti, degli altri parametri come la classe energetica, oppure se sia possibile costruire i casi studio con valori scelti dall'Offerente.

#### **Risposta**

Si ribadisce quanto indicato nei criteri 13.1 e 13.2 del Capitolato d'oneri.

#### **73.Domanda**

Con riferimento al criterio tecnico n°8 del Capitolato d'Oneri si chiede conferma che l'impegno relativo alla presentazione di un progetto redatto da professionista certificato CMVP, PMVA o PMVE, che preveda, nell'ambito dei sistemi di monitoraggio e controllo, l'adozione di un protocollo per la misura e verifica dei risparmi (M&V) conforme al protocollo internazionale IPMVP, possa essere soddisfatto tramite un professionista esterno incaricato dall'Operatore economico, e non necessariamente tramite un dipendente dello stesso.

### Risposta

Si conferma. Pertanto, l'Operatore economico potrà avvalersi, per l'esecuzione dell'attività, di un professionista esterno incaricato, ferma restando la responsabilità del Fornitore nei confronti delle Amministrazioni contraenti.

### 74.Domanda

Si chiede conferma che, per coprire il requisito di capacità tecnica e professionale previsto al paragrafo 6.3 del disciplinare di gara, siano ammessi come contratti analoghi anche quelli stipulati con pubbliche amministrazioni ospedaliere.

### Risposta

Si conferma.

### 75.Domanda

Premesso che:

- l'art. 7, commi 3 e 4, dello Schema di Accordo Quadro allegato alla documentazione di gara prevede che:  
"3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative eventualmente migliorate in Offerta tecnica ed alle specifiche indicate nel Capitolato d'Oneri e nei relativi allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché tutte le disposizioni normative, regolamentari, tecniche eventualmente sopravvenute.

4. Gli eventuali oneri derivanti dall'obbligo di conformarsi alle norme e alle prescrizioni sopra menzionate, anche se entrate in vigore dopo la stipula dell'Accordo Quadro, saranno soggetti al regime stabilito da tali norme e prescrizioni, in ogni caso nel rispetto dei principi stabiliti agli articoli 9 e 120 del D.Lgs. n. 36/2023".

- Il successivo art. 11, commi 3 e 4, prevede che:

"3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati ad eccezione di quanto previsto al successivo articolo 11bis".

- Considerata la parziale contraddittorietà delle ridette clausole di cui all'art. 7 con quelle di cui al successivo art. 11

Tutto ciò premesso si chiede a codesta Società di voler modificare lo Schema di Accordo Quadro, nei termini che seguono al fine di allineare le previsioni di cui all'art. 7 con quelle di cui al successivo art. 11:

"3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale, fatti salvi i casi di cui al precedente comma 4 dell'articolo 7.

4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto

o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati ad eccezione di quanto previsto al precedente comma 4 dell'articolo 7 e al successivo articolo 11bis".

#### **Risposta**

Le disposizioni richiamate devono essere lette in modo sistematico e coordinato. Pertanto, non si ravvisa la necessità di modificare la documentazione pubblicata stante l'applicabilità di entrambe le disposizioni.

#### **76.Domanda**

Con riferimento all'Allegato 1 - domanda di partecipazione ed in particolare alla dichiarazione di cui al punto 4 (DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE) - in caso di partecipazione in qualità di costituendo RTI, ove solo la mandataria eseguirà le attività di progettazione autonomamente (in quanto in possesso dei requisiti prescritti dal Capitolato d'oneri), si chiede conferma che la mandante possa modificare detto punto indicando che eseguirà i servizi di progettazione "tramite la mandataria\_\_\_\_\_ del costituendo o costituito RTI o consorzio ordinario di concorrenti costituiti o costituendi in possesso dei requisiti prescritti, per la progettazione nell'ambito dei servizi di ingegneria ed architettura, al par. 6.1, lett. b), punti 1 o 2 e al par. 6.2, punto 2, lett. a) o b) del Capitolato d'Oneri"

#### **Risposta**

Si conferma che, trattandosi di fac-simile, l'operatore economico potrà modificarlo in coerenza con la forma di partecipazione prescelta.

#### **77.Domanda**

Con riferimento all'Allegato 1 - domanda di partecipazione ed in particolare alla dichiarazione di cui al punto 4 (DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE) - nel caso in cui la società offerente esegua autonomamente le attività, essendo in possesso dei requisiti prescritti dal capitolato d'oneri (attestazione SOA in corso di validità, per progettazione e costruzione OG11 per una classifica adeguata ai lavori da assumere; possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria di cui al par. 6.2, punto 2, lett. a) o b) del Capitolato d'Oneri; il proprio staff tecnico è in possesso dei requisiti generali di cui al par. 5 e di quelli di idoneità professionale per servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura di cui al par. 6.1, lett. b), punti 1 o 2), si chiede conferma che debba indicare che la progettazione sarà svolta con la seguente forma: altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura (art. 66, co. 1 lett. e) del Codice).

#### **Risposta**

Premessa la non chiarezza del quesito, l'operatore economico, trattandosi di fac-simile, potrà modificarlo in coerenza con la forma di partecipazione prescelta.

#### **78.Domanda**

Si chiede conferma che i singoli componenti dello staff tecnico, dipendenti della società offerente ed indicati nella domanda di partecipazione al punto 4, non debbano singolarmente predisporre il DGUE, ma che sia sufficiente il DGUE della società.

#### **Risposta**

Si conferma.

#### **79.Domanda**

In caso di costituendo RTI, si chiede conferma che l'allegato 6 "Altre dichiarazioni" debba essere unico per l'intero RTI (con indicazione dei requisiti di mandante e mandataria) e sottoscritto da tutte le società componenti il RTI.

#### **Risposta**

Non si conferma. Ciascun componente del RTI costituendo dovrà rendere le dichiarazioni pertinenti e sottoscrivere il proprio documento "Allegato 6".

#### **80.Domanda**

nel capitolato d'oneri al par. 9.1 Sovvenzioni Estere Distorsive, si chiede che i concorrenti che intenderanno partecipare a lotti il cui importo globale stimato (come riportato nella tabella 3 di cui al precedente paragrafo 3) è pari o superiore a 125 milioni di euro, saranno tenuti agli obblighi dichiarativi di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno.

#### **Risposta**

Come previsto al paragrafo 9.1 del Capitolato d'Oneri, per i lotti il cui valore complessivo stimato (i.e., importo globale stimato) è pari o superiore alla soglia indicata dalla normativa UE richiamata, trovano applicazione gli obblighi dichiarativi previsti in materia di sovvenzioni estere distorsive. Si rappresenta che l'importo globale stimato relativo a ciascun lotto è indicato nella tabella 5 di cui al paragrafo 3.4 del Capitolato d'oneri (e non nella tabella 3).

#### **81.Domanda**

Si chiede conferma che gli importi da considerare siano quelli contenuti nella tabella 3 a pag. 12 del capitolato d'oneri e pertanto la dichiarazione debba essere presentata esclusivamente per i lotti 2, 3, 4, 7, 10.

#### **Risposta**

Non si conferma. Il valore complessivo stimato (i.e., l'importo globale stimato) relativo a ciascun lotto è indicato nella tabella 5 di cui al paragrafo 3.4 del Capitolato d'oneri e, pertanto, gli obblighi dichiarativi di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno riguardano tutti i lotti in gara.

#### **82.Domanda**

Con riguardo ai paragrafi 8.10.1.1 e 8.10.1.2 del capitolato tecnico, si chiede di eliminare l'applicazione del conguaglio annuale in quanto è in contrasto con quanto stabilito ai precedenti paragrafi 8.1.1, 8.2.1, 8.5.1. e 8.5.2 in cui viene stabilito, per quanto in questa sede rilevante, che i prezzi unitari delle componenti energia dei Canoni dei Servizi "A" e "B" vengono periodicamente aggiornati e applicati ai consumi standard nel primo anno e ai consumi obiettivo a partire dal secondo anno.

#### **Risposta**

Non si conferma. L'applicazione di quanto previsto ai paragrafi 8.10.1.1. e 8.10.1.2 del Capitolato tecnico, cioè l'applicazione di un correttivo (conguaglio annuale), non è in contrasto con quanto previsto ai precedenti paragrafi 8.1.1, 8.2.1, 8.5.1. e 8.5.2 del Capitolato tecnico.

#### **83.Domanda**

In riferimento a quanto richiesto dal criterio n. 24 (pag. 60) del Capitolato d'Oneri, nel quale si prevede l'“impegno ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista al paragrafo 9 del Capitolato d'Oneri, una quota aggiuntiva di risorse necessarie per l'esecuzione dell'Accordo Quadro o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, dedicata all'occupazione giovanile ... (omissis)”, si rappresenta quanto segue.

Ai sensi del paragrafo 9, pag. 30, lettera B) del Capitolato d'Oneri, la quota minima di personale da destinare all'esecuzione dell'Accordo Quadro risulta pari al 30%, alla quale deve aggiungersi un'ulteriore quota incrementale offerta dal concorrente ai fini premiali.

Tutto ciò premesso, si chiede di chiarire:

se l'impegno ad assumere ulteriore personale, ai fini del criterio n. 24, debba intendersi subordinato all'applicazione della clausola sociale oppure se tale impegno abbia natura prevalente rispetto alla medesima; qualora l'operatore economico assuma il suddetto impegno premiale e disponga già di personale allocato sulla commessa, se sia consentito, ai fini del rispetto dell'impegno assunto, ricollocare contestualmente nuove risorse dedicate all'occupazione giovanile presso altre sedi o commesse.

#### **Risposta**

Il quesito non è chiaro. In ogni caso, si rappresenta che l'impegno premiale di cui al criterio n. 24 ha natura diversa rispetto alla clausola sociale di cui al paragrafo 9, lett. B) del Capitolato d'Oneri ed è rimessa all'operatore economico concorrente la scelta di offrirlo o meno in offerta tecnica.

Ove il concorrente si determini ad offrire tale impegno, lo stesso si aggiunge a quello della clausola sociale e, quindi, in entrambi i casi, il personale assunto non potrà essere ricollocato presso altre sedi o commesse essendo – in entrambi i casi – destinato comunque all'esecuzione dell'Accordo Quadro o alla realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

#### **84.Domanda**

In caso di partecipazione alla gara in oggetto nella forma di RTI costituendo di progettisti indicati, si chiede conferma se al punto 4 della Domanda di partecipazione sia necessario indicare che si partecipa in forma di subappaltatori, o se si possa aggiungere l'opzione “soggetti/o indicati/o per i servizi di progettazione”.

#### **Risposta**

Il quesito non è chiaro. Premesso che trattasi di appalto con una pluralità di prestazioni, tra cui anche quelle relative al servizio di progettazione, si ribadisce che, per la partecipazione alla gara, l'operatore economico concorrente, indipendentemente dalla forma prescelta, dovrà essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione di cui ai paragrafi 5 e 6 del Capitolato d'Oneri. In caso di subappalto, sarà onere dell'operatore economico concorrente compilare e produrre la documentazione richiesta dalla *lex specialis*.

#### **85.Domanda**

In caso di partecipazione alla gara in oggetto nella forma di RTI costituendo di progettisti indicati, è possibile per detto RTI subappaltare parte delle attività?

#### **Risposta**

Ferma la risposta alla domanda n. 84, è possibile subappaltare, ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, in tutto o in parte, i servizi di progettazione purché l'operatore economico concorrente: *i)* possieda autonomamente i requisiti richiesti dalla *lex specialis*; *ii)* abbia indicato nel DGUE la volontà di ricorrere al subappalto secondo le prescrizioni di cui al paragrafo 8 del Capitolato d'Oneri.

#### **86.Domanda**

In caso di partecipazione alla gara in oggetto nella forma di RTI costituendo di progettisti indicati, essendo che le attività da svolgere non rientrano tra i servizi/le forniture di cui ai settori sensibili ex. Art 1. comma 53 della L. 190/2012, è possibile barrare l'intero punto 9 della Domanda di partecipazione sulla iscrizione alla White List?

#### **Risposta**

Come previsto al paragrafo 5 del Capitolato d'Oneri, le dichiarazioni relative all'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cd. *white list*) devono essere rese, a pena di esclusione, da parte degli operatori economici concorrenti che intendano eseguire o far eseguire ad altro soggetto le prestazioni oggetto dell'appalto rientranti nell'elenco delle attività indicate all'art. 1, comma 53 della Legge n. 190/2012.

Qualora l'operatore economico non sia il soggetto che direttamente eseguirà tale attività, potrà selezionare la terza opzione di cui al punto 9 della Domanda di partecipazione.

#### **87.Domanda**

In caso di partecipazione alla gara in oggetto nella forma di RTI costituendo di progettisti indicati, si chiede cortese conferma che non è necessario presentare la garanzia provvisoria per l'RTI dei progettisti indicati.

#### **Risposta**

Non si conferma. Premesso che trattasi di appalto con una pluralità di prestazioni, tra cui anche quelle relative al servizio di progettazione (e non di appalto integrato), la garanzia provvisoria deve essere prestata da tutti gli operatori economici concorrenti nei termini e secondo le modalità di cui al paragrafo 10 del Capitolato d'Oneri.

#### **88.Domanda**

In caso di partecipazione alla gara in oggetto nella forma di RTI costituendo di progettisti indicati, qualora i membri del RTI elaborino singolarmente le Domande di partecipazione, è sufficiente che l'imposta di bollo venga assolta dalla sola mandataria?

#### **Risposta**

Si conferma. Al riguardo, si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 14.1 del Capitolato d'Oneri.

#### **89.Domanda**

Con riferimento al punto 12 dell'Allegato 1 "Domanda di partecipazione e altre dichiarazioni", e nello specifico in relazione agli obblighi di trasmissione delle certificazioni e delle relazioni previste all'art. 47 comma 3 e s bis DL 77/2021 si rappresenta quanto segue: tali obblighi gravano unicamente sulle società che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e (contemporaneamente) inferiore a cinquanta. Il citato comma 3 bis dell'art. 47 del D.L. 77/2021 prevede infatti che sono tenuti alla trasmissione della documentazione ivi elencata "Gli operatori economici di cui al comma 3". Il medesimo comma 3, a propria volta, prevede l'obbligo di consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere a carico dei degli operatori "diversi da quelli indicati nel comma 2 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti".

Gli operatori indicati al comma 2, come noto, sono quelli "tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198", cioè quelli che occupano oltre 50 dipendenti.

Pertanto, qualora una impresa – ed è il caso della scrivente - occupi più di 50 dipendenti (e sia dunque tenuta alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 D.lgs. 198/2006) NON è dunque tenuta alla trasmissione della documentazione di cui ai citati commi 3 e 3 bis dell'art. 47 D.L. 77/2021, compresa la relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 erroneamente richiamata nel modello indicato.

Alla luce di quanto precede, si chiede conferma che la scrivente società è da ritenersi esente dagli obblighi previsti ai commi 3 e 3 bis dell'art. 47 D.L. 77/2021.

#### **Risposta**

Si rimanda alla risposta alla domanda n. 41.

#### **90.Domanda**

In caso di partecipazione in RTI, qualora s'intenda dimostrare il possesso della certificazione UNI PdR UNI/PdR 74:2019 mediante avvalimento "premiale" da parte di impresa ausiliaria, si chiede di chiarire quanto segue: la medesima impresa ausiliaria può "prestare" la predetta certificazione UNI PdR UNI/PdR 74:2019 a ciascuna componente del RTI che svolge l'attività di progettazione? Oppure ciascuna componente del RTI che svolge l'attività di progettazione deve ottenere la predetta certificazione da una impresa ausiliaria diversa da quella di cui si avvalgono le altre componenti del RTI che parimenti svolgono l'attività di progettazione?

#### **Risposta**

Ai fini dell'ottenimento del punteggio relativo al possesso della certificazione UNI PdR 74:2019, tenuto conto di quanto previsto dal paragrafo 17.2.2.1 del Capitolo d'Oneri, ciascun componente del RTI che svolge l'attività di progettazione dovrà avvalersi di un'impresa ausiliaria diversa da quella di cui si avvalgono le altre componenti del RTI che, parimenti, svolgono l'attività di progettazione.

#### **91.Domanda**

In caso di partecipazione in RTI, qualora s'intenda dimostrare il possesso della certificazione UNI PdR 125:2022 mediante avvalimento "premiale" da parte di impresa ausiliaria, si chiede di chiarire quanto segue: la medesima impresa ausiliaria può "prestare" la predetta certificazione UNI PdR 125:2022 a ciascuna componente del RTI? Oppure ciascuna componente del RTI deve ottenere la predetta certificazione da una impresa ausiliaria diversa da quella di cui si avvalgono le altre componenti del RTI?

#### **Risposta**

Ai fini dell'ottenimento del punteggio relativo al possesso della certificazione UNI PdR 125:2022, tenuto conto di quanto previsto dal paragrafo 17.2.2.1 del Capitolo d'Oneri, ciascun componente del RTI dovrà avvalersi di un'impresa ausiliaria diversa da quella di cui si avvalgono le altre componenti del RTI.

Rimane fermo che, ove l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta con riguardo al criterio avente ad oggetto il possesso della certificazione in materia di parità di genere, si richiede, altresì, che dal contratto si possa evincere la dimensione dell'organizzazione: si precisa infatti che l'ausiliaria dovrà appartenere a una fascia/cluster, così come definita dalla prassi di riferimento UNI PDR 125/2022, almeno pari a quella dell'ausiliata.

#### **92.Domanda**

Si chiede di chiarire se, in caso di avvalimento premiale, i requisiti oggetto dell'avvalimento (es. certificazione UNI PDR 125:2022 e/o certificazione UNI/PdR 74:2019) debbano essere puntualmente indicati solo nel contratto di avvalimento inserito nella "busta tecnica", oppure se essi possano essere altresì indicati nei DGUE del concorrente e dell'ausiliaria e/o nella domanda di partecipazione del concorrente e/o nell'"allegato 2 - dichiarazione di avvalimento" dell'ausiliaria. Il dubbio deriva dal fatto che nel Capitolato d'Oneri si legge: "Si precisa che nel caso di avvalimento per migliorare l'offerta: il concorrente deve specificare nella domanda di partecipazione che si tratta di avvalimento per migliorare l'offerta senza, tuttavia, indicare i requisiti tecnici migliorativi che mette a disposizione."

#### **Risposta**

Si conferma quanto indicato al punto 2) della Domanda di partecipazione per cui, in caso di avvalimento premiale: *"i requisiti oggetto di avvalimento dovranno essere indicati esclusivamente nel contratto di avvalimento"*.

#### **93.Domanda**

Si chiede di chiarire, in caso di avvalimento, il corrispettivo pattuito a beneficio dell'impresa ausiliaria possa essere:

- (i) indicato espressamente all'interno del contratto di avvalimento (senza che ciò sia considerato illegittima anticipazione del contenuto dell'offerta economica);
- (ii) indicato in una scrittura "a latere" sottoscritta tra ausiliata e ausiliaria, avente data certa anteriore alla partecipazione alla gara, che non verrà prodotta in gara ma solo in seguito, a richiesta di Codesta Spett.le S.A.
- (iii) indicato alternativamente con una qualsiasi delle due modalità di cui sopra (opzione ritenuta più corretta dalla scrivente).

#### **Risposta**

Il corrispettivo pattuito a beneficio dell'impresa ausiliaria è indicato all'interno del contratto di avvalimento senza che ciò sia considerato illegittima anticipazione del contenuto dell'offerta economica.

#### **94.Domanda**

Si chiede conferma che ai fini della compilazione del documento "ID 2849 AQ SIE PAL - Allegato 8 - Schema conto economico commessa" si debba giustificare lo scenario che soddisfi entrambe le seguenti condizioni:

1. satura il volume corrispondente alla quota prevista per il primo aggiudicatario di ciascun lotto
2. satura il plafond economico corrispondente alla quota prevista per il primo aggiudicatario di ciascun lotto.

#### **Risposta**

Lo scenario da giustificare deve saturare solo il volume corrispondente alla quota prevista per il primo aggiudicatario di ciascun lotto.

Si veda altresì la risposta alla domanda n. 51.

#### **95.Domanda**

Con riferimento al criterio di valutazione 7 di cui all'art. 17 del capitolato d'oneri, che recita *"L'Offerente dovrà indicare se intende offrire un livello di automazione pari alla classe A della già menzionata norma UNI EN ISO 52120-1 (dimostrata mediante attestazione del raggiungimento, in conformità alla norma UNI/TS 11651, del livello di automazione pari alla classe A, a cura di EGE certificato) per edificio/i la cui volumetria è almeno pari*

al 25% della volumetria di ciascun Ordine di fornitura.” si chiede di confermare che l'impegno è da intendersi assunto per tutti quegli edifici la cui volumetria, singolarmente, sia superiore al 25% della volumetria totale dell'Ordine di Fornitura.

#### **Risposta**

Non si conferma. L'impegno è da intendersi al 25% della volumetria di ciascun ordine di fornitura, sia questo composto da uno o più edifici.

#### **96.Domanda**

Con riferimento al criterio di valutazione 16 “*Ulteriore intervento di riqualificazione energetica termica offerto*” di cui all'art. 17 del capitolato d'oneri, si chiede di confermare che la realizzazione di tale ulteriore intervento non sia obbligatoria nel caso l'aggiudicatario raggiunga l'obiettivo di risparmio energetico termico garantito realizzando i soli interventi tipo individuati dalla documentazione di gara, quali ad esempio le pompe di calore.

#### **Risposta**

Non si conferma.

#### **97.Domanda**

Con riferimento ai sistemi ibridi indicati all'art. 6.1.3.5.2 “*Caso b: sTI installato come intervento di riqualificazione*” del capitolato tecnico, si chiede di confermare che, per la valutazione del raggiungimento del risparmio energetico del Servizio A si debba applicare la stessa formula riportata all'art. 6.1.3.1.2 relativo alle pompe di calore (non ibride).

#### **Risposta**

Si conferma.

#### **98.Domanda**

In particolare, a quanto disciplinato dal Capitolato d'Oneri (par. 25) e dal Capitolato Tecnico (par. 5.1), relativamente alle modalità di erosione del massimale di ciascuna quota, si formulano le seguenti richieste di chiarimento.

La documentazione di gara stabilisce che la quota di ciascun Lotto si intende conclusa al raggiungimento del relativo massimale, determinato dalla somma dei volumi lordi degli Ordinativi di Fornitura (OPF) emessi. Al contempo, l'Appendice 10 – Modello di comunicazione della capienza del massimale prevede che il Fornitore determini il massimale residuo sottraendo al valore complessivo (a):

- (b) i volumi afferenti agli OPF già emessi;
- (c) i volumi relativi ai PTE già predisposti e consegnati a fronte di RPF valide;
- (d) la stima dei volumi connessi a RPF ricevute, per le quali sia stata previamente comunicata la capienza, ma per le quali non risulti ancora emesso il relativo PTE.

Inoltre, in coerenza con l'esempio riportato al paragrafo 25 del Capitolato d'Oneri, il Fornitore la cui quota risulti incapiente rispetto a una RPF di elevata entità (ad esempio pari a 5.000 m<sup>3</sup>), ma che disponga comunque di un residuo minimo (ad esempio pari a 1.050 m<sup>3</sup>), risulta obbligato ad accettare ed evadere eventuali RPF successive di importo pari o inferiore a tale residuo, sino a quando la somma complessiva degli OPF emessi non coincida esattamente con il massimale totale della quota assegnata.

Alla luce di quanto sopra, e considerato che, dal punto di vista operativo, può risultare statisticamente difficile che le richieste delle Amministrazioni coincidano con l'esatto residuo disponibile del Fornitore aggiudicatario, potrebbe determinarsi una situazione di stallo operativo, nella quale:

il primo aggiudicatario risulterebbe incapiente rispetto a nuove RPF, in quanto il massimale risulterebbe già impegnato da PTE/RPF in corso;

al contempo, la quota del secondo aggiudicatario non risulterebbe ancora attivabile, poiché il massimale del primo non risulterebbe formalmente esaurito sulla base dei soli OPF effettivamente emessi.

Tutto ciò premesso, si chiede di chiarire, anche in considerazione della finestra temporale disponibile per le richieste di adesione da parte delle Amministrazioni:

se la "Comunicazione di insussistenza della capienza" (Appendice 10 – Caso 2), basata sul calcolo gestionale del massimale residuo, costituisca titolo idoneo e sufficiente per l'attivazione definitiva della quota successiva (ad esempio quella del secondo aggiudicatario), indipendentemente dall'esaurimento "matematico" del massimale determinato dai soli OPF emessi;

ovvero se, ai fini della continuità operativa dell'Accordo Quadro, sia prevista una soglia di tolleranza percentuale, in aumento rispetto a ciascuna quota di massimale (ad esempio fino a un massimo del 10% della quota stessa, come previsto nell'accordo quadro Consip Servizio Luce), entro la quale la quota dell'aggiudicatario sia considerata esaurita, consentendo pertanto di trasferire in modo permanente la priorità di affidamento all'operatore successivo in graduatoria.

#### **Risposta**

La "comunicazione di capienza massimale" di cui all'Appendice 10 è sufficiente per l'attivazione della quota successiva per la sola PA il cui fabbisogno non rientri nella disponibilità del fornitore.

Non è prevista alcuna quota di tolleranza.

#### **99.Domanda**

Premesso che il Capitolato d'oneri al par. 9, "REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE", prevede alla lett. D), l'"Iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali: per la vendita di energia elettrica sarà necessaria l'iscrizione all'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali – EVE, disciplinato dal Regolamento adottato dal Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164", si chiede conferma che un operatore economico offerente, sprovvisto al momento della presentazione dell'offerta del possesso della sopracitata iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali, possa correttamente presentare offerta, essendo in possesso dei requisiti tutti di partecipazione di cui al par. 6 ed impegnandosi, in caso di aggiudicazione, al soddisfacimento del requisito richiesto al par. 9, lett. D), tramite individuazione di un soggetto esterno all'offerente in possesso di tale iscrizione EVE.

Nel caso di risposta affermativa, si chiede di confermare che l'operatore economico, sprovvisto del possesso della sopracitata iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali, al fine di soddisfare il requisito d'esecuzione di cui all'art. 9, lett. D), del Capitolato d'Oneri (i.e. Iscrizione EVE) possa correttamente operare come segue:

l'operatore economico offerente sprovvisto al momento della presentazione dell'offerta del possesso della sopracitata iscrizione, in fase di offerta dichiara che in caso di aggiudicazione si avvarrà, per la vendita di energia

elettrica ai clienti finali, di un soggetto (esterno all'offerente) iscritto all'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali – EVE, senza necessità di specificare – già in fase di offerta - il nome del soggetto.

#### **Risposta**

Si conferma che un operatore economico offerente, sprovvisto al momento della presentazione dell'offerta del possesso dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali, possa presentare offerta, essendo in possesso dei requisiti tutti di partecipazione di cui al par. 6 ed impegnandosi, in caso di aggiudicazione, al soddisfacimento del requisito richiesto al par. 9, lett. D), tramite individuazione di un soggetto esterno all'offerente in possesso di tale iscrizione EVE.

Rimane fermo che il concorrente privo dell'iscrizione dovrà ricorrere al subappalto ai sensi dell'art. 119 del Codice per l'esecuzione della fornitura di energia elettrica quale componente integrata del servizio oggetto dell'appalto senza necessità di specificare – già in fase di offerta - il nome del subappaltatore. Si vedano anche le risposte alle domande n. 24, 26, 112, 143.

#### **100.Domanda**

Al fine di consentire ai concorrenti una valutazione quanto più puntuale e analitica possibile dei fabbisogni energetici, delle consistenze impiantistiche e architettoniche, nonché dei potenziali di risparmio energetico attesi, si chiede a codesta spettabile Stazione Appaltante di mettere a disposizione dei partecipanti, in analogia con quanto già fatto in relazione alla Convenzione Servizio Integrato Energia ed. 4, i dati e le consistenze relativi agli Ordinativi di Fornitura e agli immobili gestiti nell'ambito della Convenzione Servizio Integrato Energia – Edizione 3.

#### **Risposta**

Non è previsto in quanto la presente iniziativa non è completamente sovrapponibile con la Convenzione Servizio Integrato Energia ed. 4.

#### **101.Domanda**

Con riferimento a quanto disciplinato nel Capitolato Tecnico e nell'Appendice 12, si formula la seguente richiesta in relazione alla percentuale minima di autoconsumo richiesta per gli impianti fotovoltaici realizzati nell'ambito degli interventi di riqualificazione energetica (Intervento di tipo 2).

In particolare:

il Capitolato Tecnico, ai paragrafi 6.1.7.2.2 e 6.2.1.3, prevede che l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico debba essere utilizzata almeno per l'80% all'interno degli edifici oggetto dell'OPF;

l'Appendice 12 – Metodologia di calcolo dei fabbisogni elettrici, al paragrafo 3, prevede invece che l'energia utilizzata all'interno degli edifici sia almeno pari al 50% di quella prodotta. Tale valore è coerentemente richiamato anche nelle formule di verifica dell'autoconsumo (utilizzo puntuale e autoconsumo diffuso), che prescrivono che l'energia ceduta alla rete (EFTVC) sia  $\leq 0,5 \times \text{EFTVP}$ .

Considerato che tale parametro incide in modo diretto sul dimensionamento degli impianti e sulla verifica degli obblighi contrattuali in sede di PTE ed esercizio, si chiede di chiarire quale sia la percentuale minima di autoconsumo da considerarsi vincolante per l'Intervento di tipo 2:

80%, come indicato nel Capitolato Tecnico,

oppure

50%, come indicato nell'Appendice 12.

### **Risposta**

Si veda risposta alla domanda n. 7.

### **102.Domanda**

Nel Capitolato d'oneri al par. 17.3 Criteri di valutazione dell'offerta economica la voce n.7 recita: "L'Offerente dovrà indicare il ribasso unico offerto per i Prezzi Unitari riportati nell'Allegato 5 Elenco prezzi, voci da A.1 ad A.46 relativi agli Impianti oggetto del Servizio Energia "A". Tuttavia nell'Allegato 5 non si rinvencono le suddette voci tra le tabelle dei prezzi unitari a base d'asta. Si chiede di specificare a quali, tra quelle elencate nell'Allegato 5, corrispondono le voci da A.1 ad A.46.

### **Risposta**

Per mero errore materiale si è indicato voci da A.1 ad A.46 invece che voci denominate "IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE" ed "IMPIANTO IDRICO INTEGRATO".

### **103.Domanda**

Nello stesso paragrafo, la voce n. 8 recita: "L'Offerente dovrà indicare il ribasso unico offerto per i Prezzi Unitari riportati nell'Allegato 5 Elenco prezzi, voci da B1-C1.1 a B3-C3.2, relativi agli Impianti di Climatizzazione Estiva, Elettrici e Speciali ed Elettrici da Fonte Rinnovabile.". Tuttavia nell'Allegato 5 non si rinvencono le suddette voci tra le tabelle dei prezzi unitari a base d'asta. Si chiede di specificare a quali, tra quelle elencate nell'Allegato 5, corrispondono le voci da B1-C1.1 a B3-C3.2.

### **Risposta**

Per mero errore materiale si è indicato voci da B1-C1.1 a B3-C3.2 invece che voci denominate "IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA" ed "IMPIANTI ELETTRICI, SPECIALI ED ELETTRICI DA FONTE RINNOVABILE".

### **104.Domanda**

Nel Capitolato tecnico al par. 5.4.5 Attivazione dell'estensione contrattuale, secondo punto, si afferma: "Nel caso in cui l'Amministrazione non comunica nulla si ricade nel caso 2.d. sotto riportato." Il testo prosegue descrivendo le casistiche da 2.a a 2.c ma non la 2.d. Si chiede di specificare il caso 2.d sopra richiamato.

### **Risposta**

Trattasi di un refuso, nel caso in cui l'Amministrazione non comunichi nulla si ricade nel caso elencato al medesimo punto e cioè il contratto terminerà alla data stabilita in sede di OPF (rif. par. 4.3).

### **105.Domanda**

Nel Capitolato tecnico al par. 6.1.6 Manutenzione Straordinaria impianti relativi al Servizio Energia, si fa riferimento al "corrispettivo extra-canone IEX (rif. par. 9.5)", ma non si rileva nel testo un par. 9.5. Si chiede di confermare che trattasi di refuso e che occorra piuttosto riferirsi al par. 8.4.

### **Risposta**

Si conferma, si tratta di refuso. Il riferimento corretto è al par. 8.4 del Capitolato Tecnico.

### **106.Domanda**

Nel Capitolato tecnico al par. 6.1.6.1 Quota "ISCA" per interventi di Manutenzione Straordinaria compresa nel canone CA, si fa riferimento al "corrispettivo extra-canone a consumo IEX, qualora stanziato

dall'Amministrazione (rif. par. 9.5)", ma non si rileva nel testo un par. 9.5. Si chiede di confermare che trattasi di refuso e che occorra piuttosto riferirsi al par. 8.4.

#### **Risposta**

Si veda risposta alla domanda n. 105.

#### **107.Domanda**

Dai documenti di gara si evince che l'Offerta Tecnica si costituisce tra gli altri documenti di una "offerta Tecnica" generata dal sistema sulla quale vengono inserite le proposte migliorative afferenti ai criteri quantitativi e tabellari e da una Relazione Tecnica contenente i criteri discrezionali. Si chiede conferma se su tale relazione tecnica sia corretto NON riportare i criteri quantitativi e tabellari, anche sulla scorta di quanto riportato a pag. 50 del Capitolato d'oneri, ovvero che non verranno presi in considerazione rispetto a quanto indicato a sistema.

#### **Risposta**

Si conferma.

#### **108.Domanda**

Il criterio discrezionale 13.1 dell'Offerta tecnica prevede l'illustrazione dell'intervento da proporre "caso studio 1", rappresentato da una scuola di 2500 mc in classe C o inferiore. Si chiede conferma se per classe inferiore siano da intendersi le classi D, E, F o G. Sempre per tale criterio si chiede di confermare se il sistema di riscaldamento a pavimento sia da intendersi per l'intero volume e quindi anche per la palestra compresa nei 2500 mc, o se in alternativa sia possibile considerare configurazioni differenti.

#### **Risposta**

Si conferma.

Non si conferma. il sistema di riscaldamento a pavimento è da intendersi per l'intero volume.

#### **109.Domanda**

Il criterio 14.2 a pag. 59 del Capitolato d'Oneri prevede, tra i diversi punti, l'incremento delle installazioni minime previste del 20%. A pag. 79 del Capitolato tecnico, le installazioni minime sono definite in due modalità diverse a seconda che il Servizio B sia attivato o meno.

Si chiede cortesemente conferma della correttezza dell'interpretazione delle richieste su riportate e come di seguito meglio descritte. Le quantità indicate servono da mero esempio.

Il caso A prevede di realizzare un impianto FV ogni due pompe di calore installate. In questo caso l'incremento del 20% andrebbe applicato in questo modo: considerando ad esempio 100 pompe di calore, risulterebbero 50 impianti FV,  $50 \times 20\% = 10$ , quindi risulterebbero 60 impianti FV totali.

Il caso B (attivazione congiunta del Servizio B) prevede di realizzare uno o più impianti FV che producano almeno il 25% dell'obiettivo di risparmio energetico elettrico offerto. Quindi in questo caso il risultato non è in termini di "numero di impianti" ma in termini di "produzione energetica". Pertanto, se l'obiettivo di risparmio energetico risultante dall'applicazione dei parametri offerti fosse, ad esempio, 100.000 kWh, l'installazione minima prevista risulterebbe in una produzione di 25.000 kWh e quindi l'incremento del 20% si applicherebbe a quest'ultimo valore  $25.000 \text{ kWh} \times 20\% = 5.000 \text{ kWh}$ , portando l'installazione incrementata a 30.000 kWh.

#### **Risposta**

Si rinvia al par. 17 del Capitolato d'oneri e al par. 6.1.7.2.2. del Capitolato tecnico.

### 110.Domanda

Si chiede cortesemente conferma che la quota dell'80% della produzione di energia elettrica da impianto fotovoltaico possa essere soddisfatta anche tramite autoconsumo diffuso tra gli edifici oggetto dello stesso OPF.

### Risposta

Si conferma.

### 111.Domanda

Quesito 3: qualificazione ACN del Sistema Informativo

Il Capitolato Tecnico (6.5.1) prescrive che *"Il Fornitore deve mettere a disposizione delle Amministrazioni, senza che questo comporti alcun onere aggiuntivo, un Sistema Informativo che abbia come obiettivo la gestione dei flussi informativi tra il Fornitore e l'Amministrazione, in modo da garantire alla stessa la pronta fruibilità e disponibilità dei dati e delle informazioni (di tipo tecnico, operativo, gestionale ed economico) necessari nelle diverse fasi di pianificazione, programmazione, esecuzione e controllo dei servizi erogati."* e che (6.5.1.1) *"Il Sistema Informativo dovrà essere basato su una infrastruttura hardware/software tale da adeguarsi, con la massima flessibilità, alle necessità delle varie tipologie di utilizzatori; le modalità d'uso e di accesso alle funzionalità disponibili dovranno rispettare gli standard più diffusi e conosciuti in modo da consentire un immediato utilizzo ed uno sfruttamento ottimale."*

Poiché i servizi oggetto dell'appalto includeranno, nella quasi totalità dei casi, l'impiego di uno o più SaaS in cloud che ai sensi dell'art. 17 del regolamento per le infrastrutture digitali e per i servizi cloud per la Pubblica Amministrazione (decreto direttoriale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale 27 giugno 2024, n. 21007) richiedono apposita qualificazione ACN di livello 1 (QC1), si chiede conferma:

- che per il Sistema informativo in SaaS offerto senza oneri aggiuntivi per la durata contrattuale in modalità cloud, che sarà espressamente indicato in offerta, la **qualifica ACN di livello 1 (QC1)** sia da intendersi implicitamente quale requisito obbligatorio di partecipazione pur non essendo espressamente indicata, e che tale qualifica dovrà essere mantenuta per tutta la durata contrattuale;
- che nei casi in cui un'Amministrazione contraente necessiti di un più elevato livello di qualificazione del SaaS (**QC2 o QC3**), l'Aggiudicatario sia tenuta a fornire i servizi oggetto di gara solo qualora il Sistema informativo adottato e citato in offerta lo possieda;
- che nei casi in cui **le Amministrazioni contraenti dispongano di un proprio Sistema informativo** di cui richiedano l'utilizzo da parte dell'aggiudicatario, questi sia tenuto ad impiegarlo solo se il sistema:
- copre tutte le funzionalità previste nella presente gara, esonerando così l'aggiudicatario da impreviste e costose integrazioni;
- è qualificato ACN QC1 o superiore;
- che nei residuali casi in cui le Amministrazioni contraenti richiedano l'installazione del Sistema informativo on-premise presso il proprio CED, sul PSN o su altro CED o cloud, i relativi oneri saranno a carico delle stesse, rimanendo all'aggiudicatario solo l'**onere di fornitura del numero di utenze necessarie** agli Utenti delle Amministrazioni contraenti e di Consip.

### Risposta

La messa a disposizione di un Sistema Informativo è un adempimento per l'esecuzione contrattuale rispetto al quale il fornitore è libero di proporre la soluzione che ritiene più opportuna purché conforme a quanto richiesto al par. 6.5.1 del Capitolato tecnico, non necessariamente in cloud.

Ove il concorrente intenda fornire la piattaforma in modalità cloud, quest'ultima dovrà rispettare il decreto direttoriale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale 27 giugno 2024, n. 21007.

#### **112.Domanda**

Chiediamo gentile conferma che la condizione di esecuzione di cui alla lettera D), art. 9, del Capitolato d'Oneri - Iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali EVE, disciplinato dal Regolamento adottato dal Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164 – debba essere soddisfatta dal soggetto terzo erogatore con cui l'operatore economico stipulerà apposito contratto di fornitura in caso di aggiudicazione in proprio favore.

#### **Risposta**

Si rinvia alle risposte alle domande n. 1, 5, n. 24, 26, n. 143. Si precisa ulteriormente che il concorrente che intenda affidare l'esecuzione della prestazione di vendita dell'energia elettrica ad un soggetto terzo dovrà ricorrere al subappalto ai sensi dell'art.119 del Codice.

#### **113.Domanda**

Con riferimento al paragrafo 6.1.7.2.2 del Capitolato Tecnico e del paragrafo 3. dell'Appendice 12, si riscontra che sono riportate due differenti percentuali minime di energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici realizzati dal Fornitore che deve essere utilizzata all'interno degli edifici oggetto dell'OPF, rispettivamente pari a 80% e 50%.

Si chiede di indicare la percentuale corretta da considerare.

#### **Risposta**

Si veda risposta alla domanda n. 7.

#### **114.Domanda**

Con riferimento al paragrafo 8.5.1 del Capitolato Tecnico, sezione Biomasse Solide si pongono i seguenti quesiti:

- Si riscontra che AIEL non prevede specificatamente delle tariffe relative “alla fornitura della PA”, si chiede pertanto di confermare se il prezzo da considerare è quello indicato negli aggiornamenti periodici pubblicati da AIEL nella sezione “Mercato e Prezzi”;
- Di confermare che il prezzo rilevato da AIEL è quello relativo alla specifica tipologia di combustibile (pellet, cippato, legna da ardere) effettivamente utilizzata. Ad esempio, per un edificio alimentato tramite cippato in classe di qualità A2 si utilizzerà la tariffa pubblicata per quello specifico combustibile;
- Data l'elevata variabilità nel prezzo €/MWh tra le diverse tipologie di biomasse solide, si chiede di indicare a quale indice tra quelli rilevati da AIEL fare riferimento nel caso di utilizzo di altri combustibili solidi.

#### **Risposta**

Si conferma, il prezzo da considerare è quello rilevato e pubblicato da AIEL.

Si conferma, il prezzo rilevato da AIEL è quello relativo alla specifica tipologia di combustibile (pellet, cippato, legna da ardere).

Nel caso di utilizzo di altri combustibili solidi, verrà considerato l'indice tra quelli rilevati da AIEL più simile.

#### **115.Domanda**

Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica tipo (paragrafi 6.1.7.2.1, 6.1.7.2.2, 6.2.8.2.2 del Capitolato Tecnico) viene indicato il quantitativo minimo di interventi da realizzare per ogni OPF, senza indicare alcuna differenziazione legata alla tipologia di OPF (es. contratto da 3 o 6 anni, prima stipula o rinnovo).

La configurazione di interventi minima prevista dal Capitolato Tecnico, da una prima analisi, genererebbe un valore di risparmio percentuale che risulta sostanzialmente allineato agli obiettivi di risparmio per le durate contrattuali pari a 6 anni, mentre risulta estremamente sproporzionato rispetto ai contratti di breve durata (3 anni) e dunque economicamente poco sostenibile.

Si chiede di confermare se tali vincoli relativi agli interventi di efficientamento energetico appena citati afferiscono ai soli contratti lunga durata (6 anni).

#### **Risposta**

Non si conferma.

#### **116.Domanda**

Con riferimento al criterio 15, si chiede di confermare che sarà attribuito esclusivamente il punteggio massimo nel caso di incremento dell'installazione minima prevista al 20% della superficie lorda, e che non vi è la possibilità di offrire valori intermedi (rispetto al minimo di Capitolato e al contenuto del criterio) e dunque di ottenere punteggi intermedi.

#### **Risposta**

Si conferma il criterio n.15 è tabellare.

#### **117.Domanda**

Con riferimento al paragrafo 17.2.3 del Capitolato d'Oneri, considerato che il numero di FTE deve essere compreso tra 1 e 3, si chiede di confermare che il caso riportato in esempio per il criterio tecnico quantitativo n°2 – (es. inserire 3,34 per indicare [...] –) porterebbe all'esclusione del concorrente dalla gara e che pertanto si tratta di un esempio non pertinente.

#### **Risposta**

Si conferma che l'esempio non è pertinente. Si ribadisce che il numero di FTE ammissibile debba ricadere nell'intervallo determinato tra 1 e 3.

#### **118.Domanda**

Con riferimento al paragrafo 6.1.3.6 del Capitolato Tecnico si chiede di confermare che la dicitura "combustibili fossili gassosi" si tratta di un mero refuso e si intenda in realtà di "biomasse gassose" coerentemente con quanto riportato al paragrafo 5 dell'appendice 11.

#### **Risposta**

Non si conferma.

#### **119.Domanda**

Con riferimento alle quote ISCi per interventi di manutenzione straordinaria (paragrafi 6.1.6, 6.2.7, 7.1.4, 7.2.3, 7.3.4 del Capitolato Tecnico) si chiede di indicare la modalità di suddivisione dell'importo complessivo ISCi in relazione ai contratti di breve durata (3 anni), ossia specificando la quota massima di utilizzo anno per anno;

#### **Risposta**

Non è indicata una modalità di suddivisione dell'importo complessivo ISCi in relazione ai contratti di breve durata (3 anni).

#### **120.Domanda**

Si chiede di confermare che il consumo energetico termico reale JR (paragrafo 6.1.2 del Capitolato Tecnico), necessario ai fini del calcolo del risparmio energetico reale e dell'indice di intensità energetica, sia da calcolarsi al netto dei consumi energetici per la produzione di acqua calda sanitaria o di altri fluidi caldi diversi da quelli per la climatizzazione, analogamente alla metodologia di calcolo del Jpkst (e, di conseguenza, del Jpk) secondo i passaggi descritti dall'Appendice 11.

#### **Risposta**

Premesso che il consumo energetico termico reale JR non è necessario ai fini del calcolo dell'indice di intensità energetica (valutato come il rapporto tra il fabbisogno energetico della stagione in condizioni standard del k-esimo edificio ed il Volume lordo riscaldato dell'edificio stesso), non si conferma che il consumo energetico termico reale JR sia da calcolarsi al netto dei consumi energetici per la produzione di acqua calda sanitaria o di altri fluidi caldi diversi da quelli per la climatizzazione.

#### **121.Domanda**

Si chiede di confermare che, in caso di mancata attivazione del servizio B, non sia prevista l'installazione di misuratori di energia elettrica, fatto salvo per gli impianti di climatizzazione invernale che sfruttano il vettore energetico elettrico.

#### **Risposta**

Si conferma.

#### **122.Domanda**

Con riferimento all'Allegato 8, si segnala che esso non è predisposto per il calcolo delle componenti Jobst, Fbobst e per le componenti investimenti del canone inerenti ai Servizi Energia A e Energetico Elettrico B.

Si chiede pertanto di rettificare il documento.

#### **Risposta**

Il documento "Allegato 8 - Schema conto economico commessa" è indicativo ed ha lo scopo di verificare la congruità dell'offerta; se necessario, può essere personalizzato.

#### **123.Domanda**

Poiché al Par. 14.3 'DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)' del Capitolato d'Oneri è indicato che 'il concorrente dovrà produrre per ciascun lotto la Response.xml del DGUE', si chiede conferma che, in caso di partecipazione a più Lotti sempre con la medesima forma, si deve in realtà presentare un'unica Response.xml del DGUE, riportante, tra le altre dichiarazioni, l'indicazione dei lotti ai quali il concorrente intende partecipare.

#### **Risposta**

In caso di partecipazione a più Lotti, il concorrente dovrà produrre un solo DGUE e una sola domanda di partecipazione, purchè non muti, oltre alla forma, la composizione. In ogni caso si rinvia alle modalità di partecipazione a più lotti previste al par. 6.4 del Capitolato d'oneri.

#### **124.Domanda**

Si chiede conferma che, in relazione al Patto di integrità, non è richiesto di allegarne copia firmata per accettazione, a seguito del rilascio della dichiarazione contenuta nella domanda di partecipazione “di aver preso visione e di accettare espressamente le clausole e gli obblighi contenuti nel Patto di integrità ivi incluse le sanzioni di cui all’art. 5 del Patto stesso anche in relazione alle fattispecie delittuose di cui al comma 1, lettera d), punto i) del medesimo articolo.”.

#### **Risposta**

Si conferma.

#### **125.Domanda**

Si chiede conferma che, qualora necessario, è consentito caricare a Sistema cartelle compresse (.zip o similari) contenenti documenti firmati digitalmente. Si chiede altresì conferma che la cartella compressa non deve essere a sua volta firmata digitalmente.

#### **Risposta**

Si veda la risposta alla domanda n. 42.

#### **126.Domanda**

In caso di società commerciale di cui alla lettera a), comma 2 dell’art. 65 del D. Lgs. 36/2023 in possesso di tutti i requisiti richiesti alla lettera a) del Paragrafo 4 del Capitolato d’Oneri (partecipazione con riferimento ai servizi di progettazione), anche tramite proprio staff interno, qualora intendesse svolgere i servizi di progettazione autonomamente, si chiede conferma che sia corretto selezionare al punto 4 dell’”Allegato 1 - Domanda di partecipazione” l’opzione

Il concorrente dichiara che eseguirà i servizi di progettazione:

l,€ autonomamente, essendo in possesso di attestazione SOA in corso di validità, per progettazione e costruzione OG11 per una classifica adeguata ai lavori da assumere e in possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria di cui al par. 6.2, punto 2, lett. a) o b) del Capitolato d’Oneri. Il concorrente dichiara altresì che il proprio staff tecnico è in possesso dei requisiti generali di cui al par. 5 e di quelli di idoneità professionale per servizi attinenti all’ingegneria ed all’architettura di cui al par. 6.1, lett. b), punti 1 o 2; del Capitolato d’Oneri senza che sia necessaria l’ulteriore precisazione in calce alla stessa pagina del punto 4 dell’”Allegato 1 - Domanda di partecipazione”

Si precisa che la progettazione sarà svolta con la seguente forma:

- professionista/i singolo/i o associato/i (art. 66, co. 1 lett. a) del Codice);
- società di professionisti (art. 66, co. 1 lett. b) del Codice);
- società di ingegneria (art. 66, co. 1 lett. c) del Codice);
- prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi (art. 66, co. 1 lett. d) del Codice);

- altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura (art. 66, co. 1 lett. e) del Codice);
- raggruppamento temporaneo di progettisti costituito o costituendo (art. 66, co. 1, lett. f) del Codice) formato da:

.....

In caso fosse necessaria anche l'ulteriore precisazione, si chiede conferma che l'opzione corretta da selezionare tra le forme indicate al punto 4 dell'"Allegato 1 - Domanda di partecipazione" sia "società di ingegneria" o, eventualmente, "altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura".

#### **Risposta**

Trattandosi di fac-simile, l'operatore economico potrà modificarlo in coerenza con la forma di partecipazione prescelta.

#### **127.Domanda**

Si chiede conferma che sia consentita e corretta la partecipazione di costituendo RTI in cui solo una associata svolga i servizi di progettazione, possedendo autonomamente i relativi requisiti richiesti, e che pertanto la precisazione contenuta nel Paragrafo 6.5 al punto 'Requisiti di capacità economica e finanziaria', lettera a): 'Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 6.2, ..... 2, lett. a) deve essere soddisfatto dal RTI nel complesso' sia da intendersi nel senso che non sono richiesti importi minimi di tale fatturato alle associate che non svolgono servizi di progettazione.

#### **Risposta**

Si conferma.

#### **128.Domanda**

1) Riferimento "Art. 17.1 – Criteri di valutazione dell'offerta tecnica" del capitolato d'onere

La tabella n. 12 al criterio n. 20 riporta quanto segue:

- Certificazione secondo la UNI/PdR 74:2019 del "Sistema di Gestione BIM"

L'Offerente dovrà indicare il possesso della Certificazione secondo la UNI/PdR 74:2019 del Sistema di Gestione BIM in corso di validità

All'art. 17.2.2.1 relativamente al criterio sopra indicato è riportato che:

"l'attribuzione del punteggio avverrà – in caso di soggetti di cui all'art. 65 co. 2 lett. e) ed f) - nel caso in cui tutte le imprese del Raggruppamento o del Consorzio o ordinario che svolgono l'attività di progettazione siano in possesso della certificazione".

In riferimento a quanto sopra esposto si chiede di confermare che, in caso di partecipazione in RTI, dove una o più imprese costituenti lo stesso, intendendo svolgere autonomamente i servizi di progettazione, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 lett. a), nonché agli artt. 6.1) lett. b) punti 1 o 2 e 6.2) punto 2. lett. a) o b), ai fini dell'ottenimento del punteggio tecnico, solo tali imprese dovranno essere in possesso della certificazione secondo la norma UNI/PdR 74:2019.

#### **Risposta**

Si conferma. Resta fermo che il concorrente deve assicurare coerenza tra ripartizione delle prestazioni, dichiarazioni rese e documentazione prodotta a comprova.

### 129.Domanda

Relativamente al Capitolato d'oneri - Capitolo 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA, e in particolare:

- Con riferimento al Criterio n. 5 "Innovazioni tecnologiche a valore aggiunto":

Si chiede di confermare se l'elemento di valutazione applicazione pregressa delle soluzioni proposte nei confronti di altre Amministrazioni con i relativi benefici conseguiti, possa essere dimostrato attraverso l'illustrazione dell'applicazione sul mercato europeo delle soluzioni tecnologiche medesime da parte di altro/i fornitore/i, nonché attraverso la descrizione dei relativi benefici in uno o più "use case" riferiti.

Si chiede altresì di confermare che non sarà necessario ricorrere all'istituto dell'avvalimento premiale.

- Con riferimento al Criterio n. 16 "Ulteriore intervento di riqualificazione energetica termica offerto":

Si chiede di confermare se l'elemento di valutazione applicazione pregressa dell'intervento nei confronti di altre Amministrazioni con i relativi benefici conseguiti, possa essere dimostrato attraverso l'illustrazione dell'applicazione sul mercato dell'intervento di riqualificazione medesimo da parte di altro/i fornitore/i e/o da parte di Società del gruppo di appartenenza dell'operatore economico, nonché attraverso la descrizione dei relativi benefici in uno o più "use case" riferiti.

Si chiede altresì di confermare che non sarà necessario ricorrere all'istituto dell'avvalimento premiale.

- Con riferimento al Criterio n. 17.2 "Intervento relativo ai sistemi di ventilazione meccanica":

Si chiede di confermare se l'elemento di valutazione applicazione pregressa delle soluzioni proposte nei confronti di altre Amministrazioni con i relativi benefici conseguiti possa essere dimostrato attraverso l'illustrazione dell'applicazione sul mercato dell'intervento medesimo da parte di altro/i fornitore/i e/o da parte di Società del gruppo di appartenenza dell'operatore economico, nonché attraverso la descrizione dei relativi benefici in uno o più "use case" riferiti.

Si chiede altresì di confermare che non sarà necessario ricorrere all'istituto dell'avvalimento premiale.

### Risposta

Non si conferma. Nelle ipotesi prospettate, è necessario, ai fini del conseguimento del punteggio, ricorrere all'avvalimento premiale.

Si rammenta che, così come previsto al par. 7 del Capitolato d'oneri, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare allo stesso lotto, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

### 130.Domanda

Premesso che:

- all'Art. 6.1.8 del Capitolato Tecnico, risultano mancanti indicazioni riguardo alle caratteristiche tecniche dei sistemi di ventilazione meccanica richiesti, che comportano un allungamento dei tempi di ricerca dei fornitori, si chiede di specificare:

a) la normativa di riferimento nel calcolo della classe energetica, in considerazione del fatto che tale classificazione è normalmente regolamentata solo per le unità residenziali;

b) la normativa di riferimento nel calcolo delle prestazioni acustiche (potenza sonora richiesta) e come vanno considerati i limiti indicati (cassa dell'unità, bocca ventilante di mandata, bocca ventilante di ripresa);

c) la normativa di riferimento nel calcolo delle efficienze nominali del recuperatore e le condizioni di calcolo.

#### **Risposta**

Le caratteristiche sono esplicitate al par. 6.1.8 del Capitolato Tecnico. La normativa di riferimento è quella vigente che, come noto:

- a) per il calcolo della classe energetica è la UNI:EN 16798, oltre al rispetto dei CAM;
- b) per il calcolo delle prestazioni acustiche è la UNI:EN 13141;
- c) per il calcolo delle efficienze nominali del recuperatore è la UNI:EN 16798.

#### **131.Domanda**

Si chiede di confermare che i criteri quantitativi e le tabellari non debbano rientrare nel limite delle 40 pagine della Relazione Tecnica e vadano inseriti esclusivamente nell'apposita sezione del portale.

#### **Risposta**

Si conferma. Si rinvia alla risposta alla domanda n.107.

#### **132.Domanda**

Nel Capitolato d'Oneri (pag. 13) viene citato il documento «Ordini convenzioni SIE ed 4», che non risulta tuttavia tra gli atti pubblicati a corredo della procedura; si chiede pertanto di renderlo disponibile.

#### **Risposta**

Si veda la risposta alla domanda n. 6.

#### **133.Domanda**

Nell'appendice 11 si afferma che:

“Al par. 6.1.7.2.1 del Capitolato Tecnico “Intervento tipo 1: Pompa di calore” è previsto che in caso di intervento con ricorso della PdC all'interno di un sistema Termico Ibrido (sTI) deve essere garantita, mediante la PdC stessa, almeno il 50% dell'energia termica fornita al sistema. Per la valutazione di tale quantità viene utilizzato il coefficiente di uso elettrico (CFsTI) e, considerando che al par 6.1.3.5.2 del Capitolato Tecnico “Caso b: sTI installato come intervento di riqualificazione” è prevista l'installazione di contatori dedicati che permettano di identificare il consumo dei vettori dello sTI (termico TsTI, elettrico FsTI), è possibile valutare tale coefficiente previa trasformazione delle due quantità di consumi in TEP mediante l'Allegato 1 - Tabella 1 della presente Appendice. Successivamente alla trasformazione in TEP, e per ogni stagione termica successiva, il calcolo del coefficiente di uso elettrico CFsTI è espresso dalla seguente equazione:  $CFsTI = ((FsTI / (TsTI + FsTI)) \times 100)$ .

Si fa notare che qualora in un sistema ibrido nel quale l'energia termica fornita dal generatore a gas metano (TsTI) abbia un valore definito, la formula di cui sopra premierebbe una pompa di calore che, a parità di energia termica fornita, consumi più energia elettrica (SCOP più basso), ossia meno efficiente. Ad esempio:

Si supponga di dover produrre 100.000 kWh di energia termica, si supponga che il generatore a gas metano produca 40.000 kWh di energia termica utile, consumando 4254 Smc di gas metano (pari a 3,56 TEP).

La pompa di calore deve produrre i restanti 60.000 kWh di energia termica utile per soddisfare il fabbisogno.

Una pompa di calore efficiente (SCOP = 4) consumerebbe 15.000 kWh elettrici (2,81 TEP)

Applicando la formula il coefficiente CFsTI sarebbe pari a 44,11%, non rispettando il vincolo imposto.

Una pompa di calore meno efficiente (SCOP = 3) consumerebbe 20.000 kWh elettrici (3,74 TEP)

Applicando la formula il coefficiente CFsTi sarebbe pari a 51,23%, rispettando (paradossalmente) il vincolo imposto.

É evidente che la formula penalizza l'uso di pompe di calore più efficienti.

Si suggerisce di considerare semplicemente il termico prodotto ed erogato all'edificio da ognuno dei due sistemi di generazione: FsTi dovrebbe essere pari all'energia prodotta dalla pompa di calore (nell'esempio 60.000 kWh), mentre TsTi dovrebbe essere pari all'energia prodotta dal generatore a gas (nell'esempio 40.000 kWh), fermi restando gli altri vincoli citati dal capitolato al 6.1.7.2.1 Intervento tipo 1: Pompa di calore.

#### **Risposta**

Non si conferma, vale quanto indicato in Appendice 11 e nei paragrafi citati.

#### **134.Domanda**

Nel capitolato "6.1.2 Obiettivi di Risparmio Energetico del Servizio Energia "A"" a pagina 50 si afferma che JR risulta essere:

- il prodotto del dato di consumo rilevato mediante contatori fiscali per il potere calorifico del combustibile utilizzato rilevato dal documento fiscale e reso disponibile dal fornitore di combustibile nel caso di vettore energetico fossile;
- il dato di consumo rilevato mediante contatori fiscali in caso di impianti termici alimentati dal vettore elettrico;

Si chiede conferma che il secondo punto si riferisce a impianti termici alimentati unicamente attraverso una PdC elettrica (vettore energia elettrica) utilizzata come generatore di calore e che i contatori fiscali citati sono da intendersi esclusivamente quelli atti a misurare il consumo elettrico della pompa di calore.

#### **Risposta**

Si conferma.

#### **135.Domanda**

Si richiede un chiarimento in merito a un passaggio testuale contenuto all'interno del Capitolato Tecnico, Paragrafo 6.1.3.1.2 ("Caso b: PdC installata come intervento di riqualificazione"), a pagina 54.

Nello specifico, laddove si disciplina il "Caso b.1" (PdC installata con attivazione anche del servizio B), si elenca una serie di utilizzi per la nuova quantità di energia elettrica depurata dai consumi della Pompa di Calore. Al terzo punto elenco di tale sezione viene indicato che tale quantità è utilizzata per il: "Calcolo della riduzione del consumo energetico per condivisione del risparmio energetico elettrico ulteriore agli obiettivi di risparmio energetico;".

Tuttavia, dall'analisi complessiva della documentazione di gara si evince che:

- Nel Capitolato d'Oneri (Paragrafo 17.3, Tabella n. 18, pag. 68), il Criterio Economico n. 1 richiede l'offerta di un coefficiente "α" esclusivamente per la "condivisione dell'ulteriore risparmio termico". Non è previsto alcun criterio di valutazione dell'offerta economica dedicato alla condivisione di ulteriori risparmi sul vettore elettrico.
- Nell'Appendice 12 al Capitolato Tecnico ("Metodologia di calcolo dei fabbisogni elettrici"), non è presente alcuna formula o disciplina che regoli la valutazione, il calcolo o la ripartizione economica di un "risparmio energetico elettrico ulteriore" (a differenza di quanto esplicitamente normato per il vettore termico in Appendice 11).

Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede di confermare se la dicitura "Calcolo della riduzione del consumo energetico per condivisione del risparmio energetico elettrico ulteriore agli obiettivi di risparmio energetico" riportata a pagina 54 del Capitolato Tecnico sia da considerarsi un mero refuso materiale, e se pertanto l'intero risparmio elettrico conseguito in eccedenza rispetto agli obiettivi minimi garantiti rimanga nell'esclusiva disponibilità del Fornitore, senza alcun meccanismo di condivisione con l'Amministrazione.

#### **Risposta**

Si conferma che trattasi di refuso.

#### **136.Domanda**

Si richiede un chiarimento in merito alle unità di misura riportate nell'Allegato 5 "Elenco prezzi a base d'asta", con specifico riferimento alle seguenti voci afferenti agli Impianti da Fonte Rinnovabile:

- Colonnine di ricarica auto elettriche [Unità di misura indicata: Euro/impianto]
- Impianto fotovoltaico [Unità di misura indicata: Euro/kW]
- Impianto fotovoltaico: accumulatore – voce da utilizzare solo in impianti fotovoltaici con accumulo [Unità di misura indicata: Euro/kWh]

Si fa presente che, a differenza delle altre voci manutentive presenti nel medesimo listino, per le voci sopra citate risulta assente la dicitura "/anno" nell'unità di misura.

Tuttavia, analizzando il Capitolato Tecnico al paragrafo 8.2.2.3, recante il calcolo della "Componente del canone per Impianti Elettrici da Fonte Rinnovabile MB3.k", si evince che la formula prevede l'utilizzo del moltiplicatore PUB3,i, il quale viene esplicitamente definito testualmente come il "prezzo unitario annuo dell'i-esimo sottoimpianto/elemento/componente o superficie in relazione agli impianti elettrici da fonte rinnovabile".

Alla luce di tale indicazione normativa contenuta nel Capitolato Tecnico, si chiede di confermare che l'assenza della dicitura "/anno" per le tre voci in oggetto all'interno dell'Allegato 5 sia da considerarsi un mero refuso materiale, e che pertanto i prezzi a base d'asta ivi indicati siano da intendersi a tutti gli effetti riferiti ad una singola annualità contrattuale, ovvero espressi rispettivamente in [Euro/impianto/anno], [Euro/kW/anno] ed [Euro/kWh/anno].

#### **Risposta**

Si conferma.

#### **137.Domanda**

Con riferimento al documento "Allegato 4 - Relazione tecnica" si chiede conferma che non rientri nel conteggio del numero di pagine, oltre all'indice e alla copertina, anche la premessa con la presentazione aziendale dei concorrenti. In caso di risposta affermativa si chiede inoltre se sia previsto un numero di pagine massimo da dedicare alla presentazione aziendale.

#### **Risposta**

Non si conferma. Si veda la risposta alla domanda n. 68.

#### **138.Domanda**

Il Capitolato d'Oneri, al paragrafo 6.3, richiede quale requisito di capacità tecnica e professionale il possesso dell'attestazione SOA nella categoria generale OG 11 ("Impianti tecnologici"), con classifica congrua all'importo del lotto di interesse. Dall'analisi della documentazione di gara e delle schede relative alle attività programmate

non risultano tuttavia lavorazioni riconducibili alle prestazioni tipiche della categoria specializzata OS 3, la quale, ai sensi dell'Allegato A al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, riguarda «la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali già realizzate o in corso di costruzione».

Si rileva, invece, che le lavorazioni previste sono riferibili alle categorie specializzate OS 28 (impianti termici e di condizionamento), OS 30 (impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) e OG 9 (impianti per la produzione di energia elettrica).

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 79, comma 16, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, «un insieme di lavorazioni è definito come appartenente alla categoria OG 11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie specializzate OS 3, OS 28 e OS 30; l'importo di ciascuna di tali categorie di opere specializzate deve essere almeno pari alle seguenti percentuali dell'importo globale delle lavorazioni OG 11: OS 3, 10 %; OS 28, 25 %; OS 30, 25 %». Dalla documentazione di gara non risulta esplicitata alcuna verifica della presenza delle lavorazioni OS 3 né la corrispondenza degli importi previsti alle percentuali di legge. Tale omissione, oltre a determinare un'incongruenza tecnica rispetto ai requisiti SOA prescritti, potrebbe comportare profili di irregolarità e contenzioso in sede di partecipazione e aggiudicazione.

Alla luce di quanto sopra, si chiede con cortese urgenza chiarimento formale in merito alla seguente situazione: in assenza di lavorazioni riconducibili alla categoria OS 3, può un operatore economico essere ammesso alla procedura pur non essendo in possesso dell'attestazione generale OG 11, se in possesso delle attestazioni SOA OS 28, OS 30 e OG 9, con classifica adeguata a coprire integralmente gli importi stimati per il lotto di interesse? La presente richiesta è formulata al fine di garantire la piena conformità del procedimento ai principi di trasparenza, parità di trattamento e correttezza amministrativa e di prevenire possibili contenziosi derivanti da requisiti di partecipazione in contrasto con la normativa vigente.

#### **Risposta**

Non si conferma. Data la complessità dell'appalto, avente ad oggetto l'insieme di impianti idraulici, termici ed elettrici, che consenta l'esecuzione contemporanea di lavori appartenenti alla OS3, OS28 e OS30, non può essere ammesso alla procedura un operatore economico che sia in possesso della sola OS 3 e non dell'attestazione SOA OG 11.

#### **139.Domanda**

In relazione a quanto indicato al punto D), capitolo "9 EQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE" del documento "Capitolato d'Oneri", ovvero, ripreso testualmente "D) Iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali: per la vendita di energia elettrica sarà necessaria l'iscrizione all'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali – EVE, disciplinato dal Regolamento adottato dal Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164.", si chiede di confermare che vi sia la possibilità di ricorrere al subappalto ai sensi dell'art. 119 del Codice (compilando l'apposita sezione del DGUE) e che non sia necessario fare ricorso all'avvalimento, considerato che l'iscrizione nell'elenco cd. EVE è richiesta come condizione di esecuzione dell'appalto e non come requisito di partecipazione.

#### **Risposta**

Si conferma. Si veda la risposta alla domanda n. 26.

#### 140.Domanda

In relazione alla compilazione della Scheda Offerta sul Sistema “acquistinrete”, si chiede di chiarire, nei campi dove è previsto l’inserimento di un valore numerico, la natura del campo che termina con la dicitura “attribuzione punteggio”.

In particolare, se, a titolo esplicativo, si va compilare il primo campo disponibile “Criterio tecnico n. 2 – Struttura operativa Servizio Energia A – dimensionamento \*” inserendo il numero 1,5, il campo “Criterio tecnico n. 2 – Calcolo  $(FTE-1)/2$  del criterio tecnico n. 2 per attribuzione punteggio \*” si compila con il valore derivante dal calcolo indicato, ovvero 0,25, che deriva appunto dall’applicazione della formula  $(FTE-1)/2$ . Tale formula, e di conseguenza il valore che ne deriva, non trova però coerenza con la formula riportata al paragrafo 17.2.3. del “Capitolato d’Oneri”, “Criterio tecnico quantitativo n. 2 Struttura organizzativa Servizio Energia A – dimensionamento”,  $c2 = 1 - (1 - (FTEA - 1) / 2)^3$ . Sembrerebbe che la formula considerata nel Sistema sia una parte di quella riportata nel “Capitolato d’Oneri”.

Simili incongruenze si rilevano anche nei seguenti altri campi della “Scheda Offerta”:

- Criterio tecnico n. 9 – Calcolo  $(\%OB-10)/30$  del criterio tecnico n. 9 per attribuzione punteggio \*
- Criterio tecnico n. 10 – Calcolo  $(\%OB-5)/25$  del criterio tecnico n. 10 per attribuzione punteggio \*
- Criterio tecnico n. 11 – Calcolo  $(\%OB-10)/20$  del criterio tecnico n. 11 per attribuzione punteggio \*
- Criterio tecnico n. 12 – Calcolo  $(\%OB-5)/15$  del criterio tecnico n. 12 per attribuzione punteggio \*
- Criterio economico n. 1 – Calcolo  $(\%a-10)/40$  del criterio economico n. 1 per attribuzione punteggio \*
- Criterio economico n. 2 – Calcolo  $(\%o-10)/35$  del criterio economico n. 2 per attribuzione punteggio \*

Si chiede cortesemente di chiarire questi aspetti e di specificare se e come siano essi eventualmente considerati ai fini dell’attribuzione dei punteggi.

#### Risposta

In corrispondenza di tutti i criteri citati viene visualizzato a Sistema anche un risultato parziale, oltre al punteggio tecnico e/o economico finale calcolato in conformità alle formule riportate nel Capitolato d’oneri.

#### 141.Domanda

Si chiede conferma che il requisito di progettazione di cui al di cui al paragrafo par. 6.1, lett. b), punti 1 o 2 e/o al successivo par. 6.2, punto 2, lett. a) o b) del Capitolato d’Oneri possa essere soddisfatto facendo ricorso al subappalto necessario/obbligatorio a soggetto in possesso dei requisiti richiesti.

#### Risposta

Si conferma che i requisiti di progettazione richiesti possono essere soddisfatti anche mediante subappalto necessario/obbligatorio a soggetto in possesso dei requisiti.

#### 142.Domanda

In caso di partecipazione in costituendo RTI di due OE (A e B) il requisito di progettazione di cui al paragrafo par. 6.1, lett. b), punti 1 o 2 e/o al successivo par. 6.2, punto 2, lett. a) o b) del Capitolato d’Oneri può essere soddisfatto dal soggetto A) con ricorso all’avvalimento e dal soggetto B) con ricorso al subappalto necessario/obbligatorio con riferimento ognuno alla propria quota di partecipazione?

#### Risposta

Nel caso prospettato il soggetto A può avvalersi di un’impresa ausiliaria per comprovare il possesso dei requisiti:

- di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1, lettera b), punti 1 o 2 solo se, ai sensi del comma 3 dell'art. 104 del Codice, l'impresa ausiliaria esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'impresa ausiliaria agisce in qualità di subappaltatore;
- di capacità economico finanziaria di cui al par. 6.2, lett. a) o b) del Capitolato d'oneri;

Si rammenta che non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di Commercio.

Il soggetto B può ricorrere al subappalto necessario/obbligatorio con riferimento alla propria quota di partecipazione.

#### **143.Domanda**

In caso di partecipazione in costituendo RTI di due OE (A e B) il requisito di progettazione di cui al paragrafo par. 6.1, lett. b), punti 1 o 2 e/o al successivo par. 6.2, punto 2, lett. a) o b) del Capitolato d'Oneri può essere soddisfatto con l'indicazione di n. 2 ausiliarie (una indicata dal soggetto A) e l'altra indicata dal soggetto B) con riferimento ognuno alla propria quota di partecipazione?

#### **Risposta**

È ammessa l'indicazione di più ausiliarie, ciascuna riferita al componente del RTI e alla relativa quota, nei limiti e con le modalità previste dal Capitolato d'Oneri e dall'istituto dell'avvalimento (D. Lgs. 36/2023), fermo restando che i requisiti devono risultare complessivamente soddisfatti.

#### **144.Domanda**

Si chiede se per quanto riguarda il punto 14.1 dell'offerta tecnica, la definizione di autoconsumo valga l'80% come scritto nel par. 6.1.7.2.2 del Capitolato Tecnico, oppure il 50 % come riportato nell'appendice 12 a pag. 12.

#### **Risposta**

Si veda risposta alla domanda n. 7.

#### **145.Domanda**

Si chiede conferma, in riferimento ai servizi di progettazione, qualora si ricorra al subappalto "necessario" (obbligatorio), fermo restando i requisiti richiesti nel capitolato d'oneri, che in questa fase non occorra indicare il nominativo.

#### **Risposta**

Non si conferma. In caso di ricorso al subappalto necessario per i servizi di progettazione, è richiesto di indicare nella Domanda di partecipazione nominativamente il subappaltatore.

#### **146.Domanda**

Gli obblighi previsti dal Capitolato tecnico al 7.1.2.2. Indicano una installazione minima di n. 1 impianto fotovoltaico ogni 2 pdc installate. In relazione a ciò, si chiede di chiarire come interpretare il requisito migliorativo di cui al criterio 14.2 dell'offerta tecnica, all'articolo 17.1 del Capitolato d'oneri, il quale richiede di indicare la disponibilità del Concorrente ad offrire un incremento del 20% delle installazioni minime di impianti fotovoltaici. Si chiede di chiarire in particolare se si intenda il numero minimo di impianti fotovoltaici offerti o la potenza complessiva degli impianti offerti.

#### **Risposta**

Si veda risposta alla domanda n. 109.

#### **147.Domanda**

Con riferimento alle specifiche di cui al caso a) del 7.1.2.2. Del Capitolato Tecnico, che specifica la richiesta minima di installazioni di impianti fotovoltaici nella misura di n. 1 impianto ogni 2 PDC installate. Si chiede di chiarire se si intendano sia le pompe di calore esistenti che le pompe di calore che verranno installate dal Fornitore come intervento tipo n. 1 da realizzarsi obbligatoriamente.

#### **Risposta**

Si veda risposta alla domanda n. 70.

#### **148.Domanda**

Il criterio n. 6 dell'Offerta tecnica, riportato all'articolo 17.1 del Capitolato d'Oneri, cita: <<L'Offerente dovrà descrivere i sistemi automatici che saranno impiegati per la gestione ed il monitoraggio [...], nonché del comfort [...] illuminotecnico>>. Inoltre, l'intervento obbligatorio tipo n. 3 richiede l'impegno da parte dell'Offerente all'incremento delle installazioni di illuminazione LED, ma non l'impegno all'installazione di illuminazione a LED sul 100% della superficie lorda di ciascun OPF, si ipotizza che a seguito dell'installazione di illuminazione LED siano ancora presenti sorgenti luminose non LED, non regolate e non regolabili. Alla luce delle due precedenti premesse, si chiede di chiarire se sussista o meno l'obbligo di gestione e monitoraggio del comfort illuminotecnico anche per gli impianti di illuminazione che allo stato di progetto risulteranno ancora non a LED e privi di sistemi integrati o remoti di regolazione.

#### **Risposta**

Sussiste l'obbligo di gestione e monitoraggio del comfort illuminotecnico anche per gli impianti di illuminazione non a LED.

#### **149.Domanda**

Il paragrafo 6.1.7 del Capitolato tecnico riporta specifiche e requisiti minimi degli interventi di riqualificazione energetica che il Fornitore deve eseguire sul sistema edificio/ impianto oggetto del Servizio "A". Il medesimo articolo cita quanto segue: "Gli interventi di riqualificazione energetica devono essere svolti in conformità alle previsioni di cui ai criteri contenuti nei nuovi CAM edilizia [...]". Si chiede di chiarire se l'intervento non obbligatorio, di cui al 6.1.8 Sistemi di ventilazione meccanica, sia da intendersi incluso tra i sopra citati interventi di riqualificazione energetica, in quanto i nuovi CAM edilizia, di cui al DM 24 Novembre 2025 (GU n. 281 del 3.12.2025), indicano l'obbligo di "realizzazione di sistemi di ventilazione meccanica e l'implementazione di tecnologie atte al monitoraggio dei parametri relativi alla qualità dell'aria e dell'efficienza del sistema di filtrazione" ed inoltre specifica che "Per le ristrutturazioni importanti di secondo livello e le riqualificazioni energetiche, limitatamente alla sola ristrutturazione di impianto termico, nel caso di impossibilità tecnica nel conseguire le portate definite dalla Classe II della UNI EN 16798-1, è concesso il conseguimento della Classe III della stessa norma." ed infine che "I sistemi di ventilazione meccanica devono prevedere il recupero di calore, ossia un sistema integrato che recupera l'energia contenuta nell'aria estratta e la utilizza nel processo di preriscaldamento ed eventualmente, laddove conveniente, di pre-raffrescamento dell'aria, già filtrata, da immettere negli ambienti. L'efficienza di recupero deve essere  $\geq 80\%$  nel periodo di riscaldamento e deve essere previsto un bypass in quello di raffrescamento." Alla luce di quanto sopra, si interpreta che la natura stessa degli interventi

obbligatorie previsti dal Capitolato tecnico al 6.1.7 Riqualificazione energetica rientrano nelle sopra menzionate casistiche, portando di conseguenza ad un obbligo di installazione dei sistemi di ventilazione meccanica al fine di avere rispondenza ai CAM. Si chiede conferma della presente interpretazione o, in alternativa, di indicare quale sia quella corretta.

#### **Risposta**

Si conferma che gli interventi di riqualificazione energetica devono essere svolti in conformità alle previsioni di cui ai criteri contenuti nei nuovi CAM Edilizia, così come dovrà essere rispettato l'eventuale impegno assunto dal fornitore in riferimento all'intervento non obbligatorio di cui al 6.1.8.

#### **150.Domanda**

In riferimento all'intervento non obbligatorio, di cui al 6.1.8 Ventilazione meccanica controllata, del Capitolato tecnico, si chiede di chiarire quali sono le condizioni di calcolo e/o le normative di riferimento da prendere a riferimento per il calcolo dei parametri prestazionali minimi dei suddetti sistemi di ventilazione meccanica controllata indicati, quali:

- a. classe di efficienza energetica;
- b. potenza sonora;
- c. efficienza nominale invernale recuperatore;
- d. efficienza nominale estiva recuperatore.

#### **Risposta**

Si veda risposta alla domanda n.130.

#### **151.Domanda**

Si chiede di chiarire se nel calcolo dell'obiettivo di risparmio energetico termico per edifici ad alta intensità, il cui valore finale deve essere indicato in risposta ai criteri di offerta tecnica 9 e 10, debba considerarsi anche la riduzione dei fabbisogni di energia termica garantiti dalla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, ovvero dall'/dagli impianto/impianti fotovoltaici da realizzarsi quali intervento obbligatorio tipo n. 2. In tal senso infatti l'energia elettrica prodotta da suddetti impianti può fornire l'alimentazione della/delle pompe di calore da installarsi obbligatoriamente quali intervento tipo n. 1, riducendo così il fabbisogno da rete elettrica. In caso negativo si chiede, di conseguenza, di chiarire se la produzione di energia elettrica legata alla realizzazione degli impianti fotovoltaici realizzati in rispondenza all'obbligatorietà dell'intervento tipo n. 2 sia nel caso di attivazione del Servizio "A", che nel caso di attivazione del servizio "A" e del servizio "B", debba intervenire solo nel calcolo dell'obiettivo di risparmio energetico elettrico da proporsi in risposta ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica 11 e 12.

#### **Risposta**

Si conferma che l'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici (realizzati quali interventi obbligatori tipo n.2 o comunque realizzati dal fornitore) utilizzata dalla/e pompa/e di calore installata viene considerata nel calcolo del risparmio energetico termico e, conseguentemente, viene valutata nel calcolo dell'obiettivo di risparmio energetico termico per edifici ad alta intensità.

#### **152.Domanda**

si chiede cortese conferma che, in caso di partecipazione in RTI, i requisiti di progettazione siano soddisfatti dal RTI nel suo complesso, qualora un progettista interno all'organizzazione di un componente del RTI possieda tutti i requisiti richiesti dal Capitolato (Art. 6.1 lett. b) e 6.2.2), mentre la SOA per progettazione sia posseduta da un diverso componente del RTI.

#### **Risposta**

Secondo quanto previsto al par. 6.5 del Capitolato d'oneri, in caso di partecipazione in RTI, i requisiti di capacità tecnica e di capacità economica devono essere soddisfatti dal raggruppamento nel suo complesso. I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascun componente che svolgerà i servizi di progettazione.

#### **153.Domanda**

in riferimento alla procedura di gara in oggetto, con particolare riguardo ai casi studio richiesti di cui ai punti 13.1 e 13.2 della Tabella n. 12 del Capitolato d'Oneri, si chiede cortesemente di fornire i seguenti chiarimenti:

- quali siano gli elaborati minimi da produrre ai fini della corretta presentazione del caso studio;
- se sia prevista una struttura o uno schema di relazione tecnica da seguire, oppure se la redazione degli elaborati sia lasciata alla discrezione dell'operatore economico;
- quale livello di approfondimento progettuale sia richiesto (ad esempio: livello preliminare, definitivo o esecutivo, o eventuali indicazioni equivalenti);
- se vi siano limiti dimensionali (numero massimo di pagine, tavole grafiche, formati, ecc.) o specifiche prescrizioni redazionali da rispettare.

#### **Risposta**

Per i casi studio richiesti non è previsto uno schema obbligatorio ulteriore rispetto alle indicazioni contenute nella descrizione dei criteri di valutazione per l'illustrazione degli interventi da parte dell'Offerente, fermo restando che l'illustrazione deve consentire la piena comprensione delle soluzioni proposte e la verificabilità degli elementi oggetto di valutazione. Il livello di approfondimento richiesto è quello coerente con le finalità di offerta (proposta tecnico-metodologica) e non equivale alla progettazione esecutiva. Eventuali limiti dimensionali (pagine/format) sono quelli stabiliti per la Relazione Tecnica e/o per gli allegati richiesti.

#### **154.Domanda**

Riferimento "Interventi obbligatori PdC e Fotovoltaico (par. 6.1.7.2 e 6.2.1.3 del Capitolato tecnico)

Con riferimento alla documentazione di gara relativa agli interventi obbligatori di riqualificazione energetica, in particolare a quanto previsto ai paragrafi 6.1.7.2 (PdC e Fotovoltaico) e 6.2.1.3, si richiedono i seguenti chiarimenti.

Quesito 1 – Impossibilità oggettiva di realizzazione degli interventi FV e PdC

Il Capitolato prevede l'obbligatorietà degli interventi di installazione di Pompe di Calore (PdC) e impianti Fotovoltaici (FV), specificando inoltre che:

"Il Fornitore non potrà addurre [...] caratteristiche architettoniche o tecniche [...] a giustificazione della inosservanza"

Si chiede di chiarire:

- come debbano essere gestiti i casi oggettivi e documentabili di impossibilità tecnica o autorizzativa alla realizzazione degli impianti (es. vincoli architettonici, mancanza di superfici disponibili, impedimenti normativi, indisponibilità dell'ente);

- se sia consentito, in tali casi, compensare l'obbligo realizzativo su altri immobili nella disponibilità della medesima Amministrazione;
- in assenza di ulteriori immobili idonei, quali modalità alternative siano ammesse per il rispetto degli obblighi (es. soluzioni equivalenti, rimodulazione degli obiettivi).

#### Quesito 2 – Interventi su edifici già dotati di FV

Nel caso di edifici che:

- risultino già dotati di impianto fotovoltaico realizzato dall'Amministrazione;
- presentino ancora sistemi di generazione a combustibile fossile (es. caldaia a gas);

si chiede di chiarire:

- come sia possibile rispettare l'obbligo combinato PdC + FV, qualora non vi siano ulteriori superfici disponibili per nuovi impianti FV;
- se l'impianto FV esistente possa essere considerato ai fini del soddisfacimento dell'obbligo, anche se non realizzato dal Fornitore;
- in alternativa, quali soluzioni compensative o deroghe siano previste.

#### Quesito 3 – Modalità di autoconsumo dell'energia prodotta

Il Capitolato richiede che l'energia prodotta da FV sia autoconsumata per almeno l'80%, senza esplicitare la modalità (fisica o virtuale).

Si chiede pertanto di confermare:

- se sia ammesso il modello di autoconsumo diffuso / virtuale (es. configurazioni di autoconsumo collettivo o comunità energetiche);
- se sia possibile realizzare impianti FV su aree o terreni dell'Amministrazione diversi dagli edifici oggetto dell'intervento, purché funzionalmente collegati ai consumi.

#### Quesito 4 – Mancata disponibilità dell'Amministrazione per installazione FV

Nel caso in cui:

- sia individuata un'area idonea (es. terreno comunale),
- ma l'Amministrazione non conceda l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto FV,

si chiede di chiarire:

- se in tale circostanza l'obbligo realizzativo si consideri comunque non adempiuto con conseguente applicazione di penali;
- oppure se tale fattispecie possa essere considerata causa non imputabile al Fornitore, con conseguente esclusione di responsabilità.

#### Risposta

1) Come previsto al par. 6.1.7.2 e 6.2.1.3 del Capitolato Tecnico, non sono previste modalità alternative di compensazione dell'obbligo e *"Il Fornitore non potrà addurre [...] caratteristiche architettoniche o tecniche [...] a giustificazione della inosservanza"*.

2) Nella fattispecie indicata (fotovoltaico già esistente, caldaia), nulla osta all'installazione di PdC nell'edificio. Si ricorda che il Capitolato Tecnico al paragrafo 6.1.7.2.2 prescrive, sia per caso a) che per il caso b) la posa di un numero di impianti Fotovoltaici inferiore al numero delle PdC installate. Si ricorda che gli obblighi di installazione insistono a livello di OPF.

Non si conferma, gli impianti fotovoltaici esistenti non vengono considerati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo di installazione di impianti fotovoltaici, mentre l'energia prodotta da FER opererà sugli obiettivi di risparmio se associata ad una PdC.

3) Non si conferma, il Capitolato Tecnico all'articolo 6.1.7.2.2 *Intervento tipo 2: Impianto Fotovoltaico*, recita *"l'intervento prevede la realizzazione di un impianto Fotovoltaico che produca energia elettrica utilizzata almeno per l'80% all'interno degli edifici oggetto dell'OPF, come meglio specificato in Appendice 12"*. Si conferma perciò che sono ammesse solo configurazioni di autoconsumatore individuale a distanza (che prevede la presenza di un solo cliente finale, l'Amministrazione stessa).

Non si conferma, gli impianti fotovoltaici devono essere realizzati su edifici inclusi nell'OPF.

4) Non si conferma, la fattispecie è esclusa dalla risposta al precedente punto 3).

### **155.Domanda**

Riferimento Art. 9.B) Clausola sociale per le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, di cui all'art. 57 comma 1 del Codice, del capitolato d'oneri

All'articolo citato è riportato quanto segue:

"Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti, sono tenuti entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla S.A. una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali

La S.A. ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 co. 9 dell'Allegato II.3:

- pubblicherà tali relazioni sul sito [www.consip.it](http://www.consip.it), nella sezione "Società Trasparente".

All'art. 1 co. 3 dell'Allegato II.3 al Codice, è riportato quanto segue:

Gli operatori economici di cui al comma 2 [inteso: Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 1 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti] sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

In riferimento a quanto sopra indicato, si chiede di confermare che, il documento "relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999 n. 68", dovrà essere consegnato, al termine dell'eventuale contratto stipulato con la singola amministrazione aderenti, dalle sole imprese che non sono tenute alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, (vedi art. 1 co. 1 dell'Allegato II.3)

### **Risposta**

Non si conferma. Gli adempimenti contenuti al par.9 del Capitolato d'oneri devono essere espletati nei confronti di Consip e le relative tempistiche decorrono dalla stipula dell'Accordo Quadro.

### **156.Domanda**

Riferimento Art. 9. Requisiti di partecipazione e/o condizione di esecuzione, del capitolato d'oneri

Alla lettera D) dell'articolo citato è riportato:

Iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali: per la vendita di energia elettrica sarà necessaria l'iscrizione all'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali – EVE, disciplinato dal Regolamento adottato dal Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164.

Alla lettera E) dell'articolo citato è riportato:

Certificazione F-GAS: per l'esecuzione attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas sarà necessario il possesso della certificazione F-GAS rilasciata ai sensi del Regolamento UE 517/2014 attuato tramite il D.P.R. 146/2018.

All'articolo 16 del capitolato d'oneri, è riportato:

L'offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

[.....] omissis

- d) l'impegno di cui al paragrafo 9, lettera B), punto 1, in relazione alla clausola sociale per le pari opportunità generazionali e di genere;
- e) l'impegno di cui al paragrafo 9, lettera B), punto 2, in relazione alla clausola sociale per l'occupazione di persone svantaggiate;
- f) l'impegno di cui al paragrafo 9, lettera C), in relazione al possesso della patente cantiere per l'esecuzione dei lavori;
- g) l'impegno di cui al paragrafo 9, lettera D), in relazione all'iscrizione all'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali.

In riferimento a quanto sopra esposto, relativamente al requisito di cui alla lettera E), trattandosi di requisito di esecuzione, non essendo riportato nelle dichiarazioni di impegno previsti in offerta economica, si chiede di confermare che ai fini della presentazione delle offerte, non è necessario rendere alcuna dichiarazione attestante il possesso di tale certificazione.

#### **Risposta**

Non si conferma. Il concorrente troverà in fase di compilazione dell'Offerta economica a Sistema anche la dichiarazione relativa al requisito di cui alla lettera E).

#### **157.Domanda**

Riferimento artt. 8.1.8 e 8.2.3 del Capitolato tecnico

Si richiamano gli artt. 8.1.8 e 8.2.3 del Capitolato Tecnico, con riferimento alla componente investimento dei canoni riferiti al Servizio Energia A e B nei quali si indica che per la loro determinazione i prezzi unitari dell'energia sono definiti "... all'atto di sottoscrizione del contratto",

Si ritiene che alla base di una valutazione corretta degli investimenti il valore del canone relativo agli stessi non possa indeterminato ma debba essere determinabile in fase di offerta e mantenuto costante indipendentemente dall'oscillazione dei prezzi dei vettori energetici.

Pertanto, si propone che il prezzo unitario delle componenti IA e IB sia determinabile al momento della presentazione dell'offerta, ad esempio fissando i prezzi unitari riferiti alle medie dell'ultimo trimestre 2025 o altro riferimento chiaro, e di confermare che i valori delle componenti IA e IB saranno mantenuti fissi per tutta la durata dei contratti operativi.

#### **Risposta**

Non si conferma.

Il prezzo unitario dell'energia, utilizzato per la definizione della componente I<sub>A</sub>, è definito al paragrafo 8.1.8 come **PU<sub>Av</sub><sup>0</sup>**= Prezzo Unitario del singolo kWh definito in funzione della v-esima tipologia di combustibile utilizzato dall'impianto per la Climatizzazione Invernale, espresso in €/kWh ed indicato all'atto di sottoscrizione del contratto.

Il prezzo unitario dell'energia, utilizzato per la definizione della componente I<sub>B</sub>, è definito al paragrafo 8.2.3 come **PU<sub>B</sub><sup>0</sup>**= Prezzo Unitario del singolo kWh elettrico, espresso in €/kWh ed indicato all'atto di sottoscrizione del contratto.

### 158.Domanda

In riferimento al Requisito di cui al paragrafo '6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE', lettera b) numero 2 'Requisiti di idoneità per l'attività di progettazione nell'ambito dei servizi di ingegneria e di architettura l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti ai servizi di progettazione' del Capitolato d'Oneri, si chiede conferma che per l'eventuale subappaltatore 'non necessario' che svolga attività coerenti ai servizi di progettazione, ma non attività di progettazione, sia sufficiente essere in possesso del requisito di cui al paragrafo '6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE', lettera a) del Capitolato d'Oneri, nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

### Risposta

Si conferma che il subappaltatore non "necessario" che svolga attività coerenti/strumentali ma non prestazioni di progettazione, deve essere in possesso dei requisiti pertinenti alla propria attività (ivi incluso il requisito di idoneità professionale di cui al par. 6.1, lett. a), ove applicabile). Qualora invece vengano affidate prestazioni di progettazione, trovano applicazione i requisiti specifici di cui al par. 6.1, lett. b), n. 2 e alle ulteriori previsioni del Capitolato.

### 159.Domanda

- Disciplinare d'Oneri, capitolo 23, tabella n. 18 e n. 19. Le quote di massimale assegnate a ciascun aggiudicatario, per ciascun lotto, fanno riferimento all'"importo" dell'AQ (come indicato nelle didascalie delle suddette tabelle).

- Allegato 7 - Schema giustificativi anomalia, costi manodopera: nella sezione "2. Istruzioni per la redazione della dichiarazione dei giustificativi dell'anomali dell'offerta e dei costi della manodopera", al comma "a) Indicazioni generali" si precisa che per la redazione dell'Allegato 8 "[...] le quantità stimate dal Concorrente per ciascun servizio (fogli del file) dovranno essere tali da saturare il massimale in volume della quota maggiore di ciascun lotto."

Si chiede di confermare che la compilazione dell'Allegato 8 debba tenere conto della quota parte di volume convenzionato e non dell'importo economico.

### Risposta

Si conferma.

### 160.Domanda

"Con riferimento al **Criterio di valutazione n. 16** del Capitolato d'Oneri e alla **risposta n. 16 della I<sup>a</sup> tranche di chiarimenti**, che specifica che l'ulteriore proposta deve essere rappresentata da *'un solo intervento di*

*riqualificazione'*, si chiede di confermare che è ammissibile un intervento che, pur essendo finalizzato al raggiungimento di un **unico e specifico obiettivo tecnico di efficientamento**, preveda l'installazione di una **pluralità di componenti tra loro tecnicamente interdipendenti** e funzionalmente necessari per l'efficacia dell'intervento stesso.

Si chiede pertanto di confermare che la locuzione *'un solo intervento'* non precluda la fornitura di un sistema complesso di elementi, purché questi siano parte di una **soluzione tecnologica unitaria e inscindibile** volta a produrre lo specifico risparmio energetico descritto in offerta."

#### **Risposta**

Come riportato nella descrizione del criterio 16, l'Offerente dovrà illustrare un unico ulteriore intervento offerto specificando caratteristiche tecniche e prestazionali, indicando il risparmio energetico generato e come contribuisce al raggiungimento del risparmio energetico termico offerto e illustrandone l'applicazione progressiva dello stesso nei confronti di altre Amministrazioni, con i relativi benefici conseguiti. L'Offerente dovrà inoltre illustrare i vantaggi nell'esecuzione di tale intervento in autonomia o in sinergia con uno o più degli interventi tipo di cui al par. 6.1.7.2 del Capitolato Tecnico.

#### **161.Domanda**

"Con riferimento al **Criterio di valutazione n. 16** del Capitolato d'Oneri e alla **risposta n. 16 della 1ª tranche di chiarimenti**, che specifica che l'ulteriore proposta deve essere rappresentata da *'un solo intervento di riqualificazione'*, si chiede di confermare che l'"Ulteriore intervento di riqualificazione energetica offerto" può comprendere anche interventi sull'involucro.

#### **Risposta**

Si veda risposta alla domanda n. 160.

#### **162.Domanda**

Premesso che:

all'art. 9 lettera D) del capitolato d'oneri è previsto che "per la vendita di energia elettrica sarà necessaria l'iscrizione all'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali – EVE, disciplinato dal Regolamento adottato dal Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164."

tra gli elementi da indicare nell'offerta economica a pena di esclusione nel capitolato di oneri a pagina 54 lettera g) viene precisato che dovrà essere indicato da parte dell'offerente l'impegno all'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica.

l'art. 8 dell'Accordo Quadro rubricato "Obbligazioni specifiche del Fornitore" prevede che "Per la vendita di energia elettrica sarà necessaria l'iscrizione all'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali – EVE, disciplinato dal Regolamento adottato dal Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164."

Si chiede di confermare che l'iscrizione all'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali – EVE, disciplinato dal Regolamento adottato dal Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164 sia un requisito di esecuzione e non un requisito di partecipazione.

#### **Risposta**

Si conferma che l'iscrizione all'elenco EVE è richiesta quale condizione di esecuzione dell'appalto per la vendita di energia elettrica, secondo quanto previsto dagli atti di gara. Si vedano anche le risposte alle domande n. 24, 26.

Divisione Sourcing Energia Lavori e Immobili  
La Responsabile  
(Ing. Simona Petetta)